

## CCIII.

## 2ª TORNATA DI VENERDÌ 17 GIUGNO 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il ministro della guerra chiede sia iscritto all'ordine del giorno della prima tornata mattutina, dopo la discussione del disegno di legge: *Derivazione delle acque pubbliche e modificazione dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, i due seguenti disegni di legge: Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare; Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito.* = Il deputato Cavalletto propone sia iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge relativo all'amministrazione dei lavori pubblici. = Il presidente dà lettura di una domanda di interrogazione del deputato Romano Giuseppe al presidente del Consiglio con quali riforme organiche il Gabinetto intenda attuare il riordinamento dello Stato e le autonomie locali. = Il deputato Ruspoli Augusto svolge una sua interrogazione intorno alle misure che il ministro dell'interno intende di adottare rispetto alle frequenti e gravi disgrazie che avvengono in Roma nelle fabbriche in costruzione; risponde il ministro dell'interno, e il deputato Ruspoli Augusto si dichiara soddisfatto; il deputato Berti dichiara a questo proposito che avrebbe già presentata la relazione del disegno di legge proposto dal deputato Sonnino Sidney, se non avesse udita l'intenzione del ministro di agricoltura e commercio di presentare analoga proposta di legge. = Il presidente annuncia un'interrogazione del deputato Massari che chiede al ministro degli affari esteri se sia vero che la Francia abbia acquistato un porto sulla spiaggia orientale d'Africa vicino ad Assab. = Continua la discussione del disegno di legge: *Riforma alla legge elettorale politica* — Il deputato Coppino dichiara che la Commissione accetta in parte gli emendamenti all'articolo 21 presentati dai deputati Marcora e Cancellieri; l'articolo 21 è approvato — Anche gli articoli dal 22 al 30 sono approvati con un emendamento all'articolo 22 del deputato Cancellieri, e un altro del deputato Merzario all'articolo 28 — Gli articoli dal 30 al 35 sono approvati con brevi osservazioni dei deputati Bonavoglia, Coppino, Varè, Melchiorre, Pierantoni, Correnti, Cancellieri, Merzario, Guala, Genala e del ministro guardasigilli — Sull'articolo 36 parlano i deputati Morini, Vacchelli, Zeppa, Luchini Odoardo, Chimirri, Nocito, De Vitt e Pierantoni; rispondono il relatore della Commissione e il ministro guardasigilli; l'articolo 36 è approvato con emendamenti del deputato Luchini — Parlano sull'articolo 37 i deputati Della Rocca, Zeppa, Lacava, Ercole, Pierantoni, Di Pisa, Nanni e Varè; rispondono il relatore della Commissione e il ministro guardasigilli; è approvato l'articolo 37 con un emendamento del deputato Della Rocca presentato d'accordo col deputato Cocco-Ortu. = Il presidente avverte che sono depositate in segreteria le carte che si riferiscono alle elezioni dei collegi di Appiano, San Nicandro e Pescina, e propone che queste elezioni siano discusse nella tornata di lunedì.

La seduta comincia alle 2 15 pomeridiane.  
Il segretario Quartieri legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

## CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di salute, l'onorevole Broccoli, di giorni 10; l'onorevole Barazzuoli, di giorni 10.  
(Sono accordati.)

PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA GUERRA  
SULL'ORDINE DEL GIORNO.

FERRERO, ministro della guerra. Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra sull'ordine del giorno.

MINISTRO DELLA GUERRA. Essendo pronte le relazioni della Giunta sui due disegni di legge, relativi l'uno alla creazione della posizione di servizio sussidiario degli ufficiali, e l'altro per modifica-

zioni agli articoli 8 e 9 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito, prego la Camera di permettere che siano iscritti all'ordine del giorno nelle sedute antimeridiane dopo il disegno di legge attualmente in discussione sulla derivazione delle acque pubbliche, e ciò in considerazione della loro urgenza.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro della guerra la prega di voler permettere di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute antimeridiane, dopo che siasi ultimata la legge sulla derivazione delle acque pubbliche, i due disegni di legge, uno per la creazione di una posizione sussidiaria degli ufficiali, l'altro per modificazioni agli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito.

**CAVALLETTO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto su questa proposta.

**CAVALLETTO.** Ieri non si è deliberato, ma quasi ci fu un tacito accordo che si sarebbe data la precedenza dopo la legge sulla derivazione delle acque pubbliche ad un altro disegno di legge, che da molto tempo fu dichiarato urgente e che attende la deliberazione della Camera, quello cioè sul riordinamento del corpo del genio civile. Io non so se questa legge che discutiamo adesso, della riforma elettorale, occuperà molte sedute; se si venisse presto a capo della medesima, si potrebbe acconsentire che i due disegni di legge accennati dal ministro della guerra fossero discussi nelle sedute pomeridiane ed a quello della derivazione delle acque succedesse quello da me proposto: ad ogni modo quello da me raccomandato venga quarto, se non può essere al secondo posto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavalletto, mi permetta di osservargli, che finchè la relazione di un disegno di legge non è distribuita, non può il medesimo essere iscritto all'ordine del giorno. Ora la relazione sul disegno di legge di cui ha fatto cenno, è ancora in mano del relatore che deve correggere le bozze di stampa, quindi ci vorrà del tempo prima che possa essere distribuita. Vuole rimettere adunque ad altro giorno la sua proposta?

**CAVALLETTO.** Indugero; ho fatto una semplice raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Ne terrò conto.

**UNGARO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli pure onorevole Ungaro.

**UNGARO.** Volevo osservare unicamente che havvi l'altro disegno di legge sul diritto alla pensione alle vedove ed agli orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il sovrano consenso, che è già iscritto all'ordine del giorno; non vorrei quindi che

fosse relegato dopo altri disegni di legge, che non sono neppure iscritti all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Dunque, non essendovi opposizione, si iscriveranno all'ordine del giorno della seduta antimeridiana, dopo la legge attualmente in discussione, i due disegni di legge testè accennati dall'onorevole ministro della guerra.

Così rimane stabilito. Ed intanto, poichè non vi è lavoro per gli uffizi, propongo alla Camera di voler tenere anche domani una seduta antimeridiana. (*Voci. Bene! Bravo!*)

In questo momento si affolla tutto il lavoro: tutti vogliono che si discuta questo o quel disegno di legge; e se non si fa così, non procederemo nei nostri lavori. (*Benissimo!*)

Dunque, non essendovi obiezione, rimane deliberata la seduta antimeridiana per domani.

(Così è stabilito.)

#### ANNUNZIO DI DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI ROMANO GIUSEPPE E MASSARI, E SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO RUSPOLI AUGUSTO.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, do lettura di due domande di interrogazione a lui rivolte.

Una dell'onorevole Romano Giuseppe è del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, con quali riforme organiche il Gabinetto intende attuare il riordinamento dello Stato e delle autonomie locali. »

Chiedo all'onorevole presidente del Consiglio, se e quando intenda rispondere a questa domanda di interrogazione.

**DEPRETIS, presidente del Consiglio.** Pregherei l'onorevole Romano di rimandare lo svolgimento della sua interrogazione dopo che avremo esaurita la legge elettorale politica.

**PRESIDENTE.** Onorevole Romano, come ella ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio propone di rimandare la sua interrogazione dopo esaurita la legge elettorale politica; e dopo le altre due leggi che hanno già preso il loro posto all'ordine del giorno.

**ROMANO GIUSEPPE.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Allora rimane così stabilito.

L'altra domanda d'interrogazione è rivolta al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed è così concepita:

« Il sottoscritto intende interrogare l'onorevole ministro dell'interno intorno alle misure che intende

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

adottare rispetto alle frequenti e gravi disgrazie che avvengono in Roma nelle fabbriche in costruzione.

« Ruspoli Augusto. »

Chiedo all'onorevole ministro, se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Anche subito, se la Camera lo crede; avendo ragione di sperare che l'interrogazione dell'onorevole Ruspoli non farà perdere gran tempo.

**PRESIDENTE.** Allora, se la Camera lo consente, do facoltà all'onorevole Ruspoli Augusto di svolgere la sua interrogazione.

L'onorevole Ruspoli Augusto ha facoltà di parlare.

**RUSPOLI A.** L'onorevole ministro può essere sicuro che io sarò brevissimo; tanto più che sono stato sempre riguardato come un troppo silenzioso deputato; anzi come un deputato affetto da silenzite continua.

Or dunque, ripeto, il ministro e la Camera possono essere perfettamente tranquilli, che io sarò brevissimo.

Incomincio per ringraziare la cortesia dell'onorevole Bonghi (che mi spiace non vedere qui presente), il quale aveva presentato una identica domanda d'interrogazione, anch'esso preoccupato dai gravissimi avvenimenti che vanno accadendo giornalmente in Roma per queste fabbriche in costruzione, e poi ha voluto cedere a me la precedenza, associandosi a quella mia.

Ora la mia interrogazione nasce da ciò che da qualche tempo a questa parte accadono disastri veramente spaventevoli nelle fabbriche che sono in costruzione in Roma. Non sono che pochi giorni che è accaduto il gravissimo fatto di via Volturno, ed in questi ultimi giorni sono accaduti due altri disastri, uno in via Montebello e l'altro in via Marghera. Ora è incontestabile che da tutto questo nasca l'idea che una qualche grande negligenza vi sia in fatto di costruzioni. Probabilmente le impalcature saranno mal fatte; probabilmente il legname di cui si servono per queste impalcature sarà legname scadente ed incapace a sostenere i gravi pesi che è obbligato sopportare. Io ignoro se il regolamento del municipio sia tale da poter provvedere a tutto questo. Certo che il municipio ha diritto di fare un regolamento; la legge comunale e provinciale gli dà questo diritto nell'articolo 6.

Io non voglio andare ad approfondire di chi è la mancanza: constato semplicemente il fatto che è veramente anormalissimo, giacchè essendomi trovato in varie città d'Italia, dove si è costruito non

meno che a Roma; essendomi trovato in qualche capitale d'Europa, dove si è costruito più di Roma, io non ho visto mai accadere così sovente disastri e catastrofi come ne ho visti accader qui. Da questo risulta che un grave difetto ci dev'essere, sia per mancanza di sorveglianza, sia per lacuna nella legge.

Ora, io propendo forse a credere che in parte possa essere difetto di legge, e credo questo perchè da non molto tempo è stato presentato uno speciale disegno di legge dagli onorevoli Minghetti, Luzzatti ed altri a questo riguardo. Però, come accade disgraziatamente da noi, i disegni di legge prima che vengano al punto di poter essere approvati, passa gran tempo; ed intanto queste disgrazie si rinnovano, se non giornalmente, almeno settimanalmente. Sarebbe dunque assolutamente necessario che l'onorevole ministro provvedesse ed in maniera sollecita ed energica, visto che l'opinione pubblica incomincia, e con ragione, ad allarmarsi.

Io prego quindi il ministro di prendere quelle misure che crederà le più atte ad ovviare a tanti malanni. Questi disgraziati operai, ai quali si pensa tanto in questa legge elettorale, creda, onorevole ministro, tengono molto più di quel che si pensi a salvare la loro esistenza e quella delle loro famiglie, che ad esercitare un diritto, quello del voto, del quale poco pensiero si son dati finora.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io posso assicurare l'onorevole Ruspoli che il Ministero è stato vivamente, dolorosamente, impressionato degli infortuni avvenuti in diverse fabbriche della nostra capitale. Costesto, io non lo dissimulo, è un fatto grave. Si tratta di vittime numerose, di famiglie che perdono il loro sostegno, di onesti operai che trovano compromessa la loro esistenza mentre stanno lavorando per guadagnare onestamente la vita e per sostentare le loro famiglie.

L'onorevole Ruspoli ricorderà che già nella precedente Legislatura un onorevole deputato, l'onorevole Pericoli, aveva richiamata l'attenzione della Camera e del Governo su questo argomento; ed anzi, se ben ricordo, aveva annunziato o presentato un disegno di legge in proposito. L'onorevole Minghetti, l'onorevole Luzzatti ed un altro deputato di cui non ricordo il nome, hanno pure presentato un altro disegno di legge per provvedere, secondo il loro concetto, alla lacuna che si lamenta nella legislazione attuale. Uno dei rimedi sta dunque nelle mani della Camera, ed io mi unisco all'onorevole Ruspoli per pregarla di sollecitare la discussione di questo disegno di legge; il quale ci fornirà occa-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

sione di esaminare se la nostra legislazione, se i regolamenti che la completano, se i regolamenti municipali che ne sono l'applicazione, sieno o no sufficienti a provvedere in modo che non possano rinnovarsi i disastri che lamentiamo. Io mi propongo però di fare qualche cosa subito, perchè prevedo che questo rimedio potrebbe anche ritardare più che non si conviene.

Visti questi gravi inconvenienti e queste disgrazie, mi propongo di ordinare un'inchiesta, la quale intenderei di fare d'accordo col municipio, a fine di vedere se il regolamento municipale meriti qualche correzione, ed anche per vigilare che queste costruzioni, e le impalcature, su cui salgono gli operai, siano fatte con tutte le regole dell'arte, ed in modo da evitare i pericoli che ora ci commuovono.

Questi sono i rimedi, ai quali il Governo può di presente attendere: io spero che l'onorevole Ruspoli farà ragione alle buone intenzioni del Ministero e vorrà dichiararsene soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ruspoli Augusto ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

**RUSPOLI AUGUSTO.** Ringrazio l'onorevole ministro, e prendo atto delle assicurazioni che mi ha date.

**BERTI FERDINANDO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge, di cui si è parlato, è stato deferito all'esame di una Commissione, di cui è relatore l'onorevole Berti Ferdinando; al quale do facoltà di parlare.

**BERTI FERDINANDO.** Siccome ho l'onore di essere relatore del disegno di legge a cui ha alluso l'onorevole Ruspoli Augusto, così mi permetto di dare alla Camera qualche schiarimento. Questo disegno di legge, oltrecchè dagli onorevoli Luzzatti e Minghetti, è di iniziativa, e lo dico a cagione di onore, dell'onorevole mio amico Sidney Sonnino. Ma la Giunta parlamentare, incaricata di esaminare questo disegno di legge, si è trovata tutt'altro che concorde. Io, naturalmente, appartengo a quelli piuttosto favorvoli a disegni di legge consimili, i quali tendono a tutelare viemmeglio i diritti delle classi lavoratrici. Ma, ripeto, la Commissione è molto divisa circa le disposizioni di questo disegno di legge. Tuttavia la Commissione adottò un certo temperamento e nominò me relatore. Io sono sempre pronto ad accingermi a far la relazione; ed anzi intendeva di farla in questi giorni..

*Voci.* La faccia!

**BERTI FERDINANDO...** quando in questi stessi giorni il nuovo ministro di agricoltura e commercio l'onorevole Berti Domenico, mi ha dichiarato che intendeva, su questo argomento importante, di pre-

sentare egli stesso, di sua iniziativa, un disegno di legge. Questo naturalmente ha arrestato il mio lavoro. Quindi, quanto a me, sono dispostissimo a fare il mio dovere, ma non posso che sollecitare il Ministero a prendere una decisione.

**PRESIDENTE.** Intanto ne prenda una lei, quella cioè di presentare la relazione sul disegno di legge che fu deferito alla Commissione dalla Camera. (*Si ride*)

Così è esaurita l'interrogazione.

**RUSPOLI AUGUSTO.** Ringrazio l'onorevole..

**PRESIDENTE.** Su che cosa parla, onorevole Ruspoli?

**RUSPOLI AUGUSTO.** Rispondo all'onorevole Berti.

**PRESIDENTE.** Ho fatto io la sua sollecitazione.

Un'altra domanda d'interrogazione fu presentata dall'onorevole Massari, del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri per conoscere se sia vero che la Francia abbia acquistato un porto vicino ad Assab. »

Prego l'onorevole ministro dell'interno di comunicare questa domanda d'interrogazione al suo collega degli affari esteri.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma della legge elettorale politica.

Ieri si è discusso l'articolo 21 e chiusa la discussione intorno al medesimo. Venutosi alla discussione degli emendamenti presentati dall'onorevole Marcora e dall'onorevole Cancellieri, la Commissione chiese si sospendesse sui medesimi ogni deliberazione, riservandosi di riferire oggi alla Camera sugli emendamenti medesimi. Do quindi facoltà di parlare all'onorevole relatore.

**COPPINO, relatore.** La Commissione si è radunata ed ha esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Marcora. Questo emendamento differisce dall'articolo corrispondente del disegno di legge, per questo, che dove nell'articolo 21 del disegno di legge che si discute, è detto che la Giunta *inscrive*, l'onorevole Marcora vorrebbe che si dicesse *deve inscrivere*. Inoltre, dove si domanda che la Giunta *inscriva quando abbia verificato*, l'onorevole Marcora non crede necessaria questa verifica.

La Commissione è d'avviso d'accettare la prima modificazione. Già dalle parole dell'onorevole ministro s'è ieri inteso qual valore si dia alla parola *inscrive*. In effetto, e negli articoli che precedono e

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

nell'articolo di cui si tratta, s'intende che il modo indicativo abbia forza d'obbligare, s'intende che sia quasi imperativo. La Commissione quindi ammette che la Giunta debba propriamente inscrivere quei tali elettori, epperò accetta la compilazione che all'onorevole Marcora pare più efficace; in quanto che, relativamente al senso, siamo intieramente d'accordo.

Ma la Commissione crede che a Giunta, mentre iscrive, iscriva per notorietà o per presentazione di titoli, e quindi non possa e non debba, nello interesse della operazione medesima, essere spogliata, non dirò del diritto, ma del dovere di verificare. Quindi la Commissione mantiene le parole: « quando abbia verificato. » E per questa parte respinge l'emendamento dell'onorevole Marcora. La Giunta prepara il lavoro che deve andare poi al Consiglio comunale, il quale lo rivede ed esamina tutte quelle ragioni e tutti quei documenti sui quali essa, con una certa autorità e securità di giudizio, ha determinato quali e quanti dovessero essere elettori. Come d'altronde questa diversità dell'emendamento dell'onorevole Marcora è veramente minima, la Commissione crede di dover esporre il suo parere sopra l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, dove la diversità è anche più piccola. La Giunta non credeva necessaria la iscrizione di una data, ciò risultando naturalmente da tutto il contesto della legge. Imperocchè, dovendo questa formazione delle liste cominciare al 15 gennaio, e all'ultimo comma dell'articolo inscrivendosi l'obbligo all'agente delle imposte di presentare i ruoli, ne nasceva evidentemente questo, che dovevano essere presentati in tempo utile. Tuttavia, per levare ogni pretesto, non ragione ma ogni pretesto, la Giunta accetta l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, il quale pur mettendo il termine medesimo che segna il cominciare dei lavori della Giunta, deve correggerlo, e, invece di dire « non più tardi del 15 gennaio, » deve dire « prima del 15 gennaio. » E così le osservazioni sopra gli emendamenti sono finite. Si accetta, dunque, la prima variante « deve inscrivere » e l'ultima « prima del 15 gennaio. »

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole ministro dell'interno di esprimere il suo avviso.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Sono d'accordo con la Giunta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marcora, ella mantiene il secondo emendamento, dopo che è accettato il primo?

**MARCORA.** Se mi permette...

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**MARCORA.** Io ringrazio l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro di avere accolto la prima parte

del mio emendamento, e non insisto sulla seconda, osservando però, a giustificazione mia, che io aveva proposto di togliere la frase: « Quando abbia verificato » perchè parevami un pleonasma, non perchè i requisiti degli elettori da iscriversi d'ufficio debbano essere accertati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** Io dichiaro di accettare il sotto-emendamento della Commissione e consento che sia modificata l'aggiunta in questi termini: « prima del 15 gennaio » invece di « non più tardi del 15 gennaio. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Marcora, accettato dalla Giunta e dal Ministero, il quale consiste nel sostituire alla parola « inscrivere » le parole « deve inscrivere. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, il quale consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo 21 dopo le parole: « agli uffici comunali » le altre: « prima del 15 gennaio », emendamento accettato dalla Giunta e dal Ministero.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 21:

« La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune a termini dell'articolo 13.

« Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio. »

(È approvato.)

« Art. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome di tutti gli elettori del comune colle indicazioni di cui all'articolo 17. »

**MARCORA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Sull'articolo 22?

**MARCORA.** No; per un articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare per un articolo aggiuntivo.

**MARCORA.** Vorrei raccomandare alla Commissione una disposizione aggiuntiva la quale, a mio avviso, avrebbe la sede propria subito dopo l'articolo 21.

L'aggiunta che io proporrei sarebbe questa: che l'agente delle tasse dovesse comunicare alla Giunta,

oltre l'esemplare dei ruoli di cui parla l'articolo 21, una nota di tutte le persone le quali, a termini degli articoli 16 e 17 della legge sull'imposta di ricchezza mobile vigente, non figurano nei ruoli personalmente, ma bensì sotto il nome dei loro principali e dipendenti.

Si tratta di tutti gli agenti e commessi di aziende industriali, pei quali il reddito è denunziato e la imposta pagata, con diritto di rivalsa, dai proprietari delle aziende medesime. Tali persone avrebbero ragione di far valere la contribuzione come titolo al diritto d'iscrizione nelle liste elettorali.

Però siccome, a norma delle leggi fiscali, l'agente delle imposte, non può rilasciare a costoro alcun certificato da cui risulti il fatto della loro contribuzione, perchè non iscritti personalmente in ruolo, ma soltanto indicati nelle schede dei principali, diventa opportuno per la completa applicazione della nuova legge elettorale, che il lamentato impedimento sia tolto di mezzo e questo si otterrebbe colla mia proposta e cioè coll'ingiungere agli agenti delle imposte di spedire insieme all'esemplare del ruolo dei contribuenti, anche un elenco nominativo delle persone dianzi accennate.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marcora, vuol mandare la sua proposta?

**MARCORA.** Mi riservo di riproporla all'articolo 41, per non far perdere tempo alla Camera.

**PRESIDENTE.** Abbia la compiacenza di mandarla alla Presidenza, acciocchè si possa far stampare.

« Art. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome di tutti gli elettori del comune colle indicazioni di cui all'articolo 17. »

A questo articolo l'onorevole Cancellieri propone che dopo le parole *il cognome e nome* si aggiungano le parole *e paternità*.

**COPPINO, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** A me pare che sia conveniente di precisare l'individuo con l'aggiunta della paternità, per evitare il caso di equivoci quando vi sieno diversi individui aventi nome e cognome uguale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta l'aggiunta dell'onorevole Cancellieri?

**ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Cancellieri, accettata dalla Commissione e dal Ministero, che consiste nell'aggiungere dopo le parole: « cognome e nome » le parole « e paternità. »

Coloro che approvano quest'aggiunta sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Rileggo l'articolo 22.

« Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome, nome e paternità di tutti gli elettori del comune colle indicazioni di cui all'articolo 17. »

Chi approva l'articolo 22 è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 23. Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarsi all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

« La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 23.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino al 27 inclusivamente:)

« Art. 24. La pubblicazione prescritta dall'articolo 23 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

« Art. 25. La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

« Art. 26. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'articolo 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

« Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve entro lo stesso termine essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

« Art. 27. Nella seconda quindicina di marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati. »

« Art. 28. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 31 marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 10 aprile.

« I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

« Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia. »

L'onorevole Merzario propone a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Una copia delle liste politiche sarà contemporaneamente trasmessa da ciascun comune al pretore del rispettivo mandamento, il quale ne ordinerà la affissione all'albo della pretura e la conservazione negli archivi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

**MERZARIO.** Io non insisto punto perchè questa disposizione sia aggiunta a quest'articolo o in un altro, dove potrebbe avere anche sede più opportuna, come sarebbe l'articolo 33; e non insisto neppure perchè si parli della pretura mandamentale o del capoluogo del collegio; ma tengo alla disposizione.

Loro, signori, sanno meglio di me che ci sono delle provincie dove i collegi sono composti di una quantità di comuni. Per esempio nella mia provincia ci sono dei collegi che hanno da 60 fino a 90 comuni. Ora interessa ai Comitati elettorali ed agli stessi candidati, a tutti quelli che s'interessano della cosa pubblica l'aver le liste degli elettori. Domando io; come si può avere la lista degli elettori quando si deve fare un giro di 60, od anche di 90 comuni?

Io proporrei che nei comuni, quando si compilano le liste, siccome dal farne due al farne tre non c'è gran differenza di fatica o di spesa, una terza lista venisse depositata o presso la pretura mandamentale o presso il sindaco del capoluogo dove c'è l'ufficio centrale. Non fo una proposta definitiva, lascio alla Commissione, se accetta, di compilare questa disposizione, e di metterla nel luogo più opportuno. Certi vantaggi non devono averli soltanto i deputati e gli elettori delle città, ma bisogna avere un po' di riguardo anche ai candidati ed agli elettori delle campagne: non è giusto dare ad alcuni certi vantaggi ed agli altri imporre una fatica ed alle volte anche una spesa non indifferente. Per conseguenza mi rimetto interamente per questo al Ministero ed alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**COPPINO, relatore.** L'emendamento che ha sviluppato l'onorevole Merzario, se si vuole ridurre alla ultima sua espressione, non potrebbe incontrare che una difficoltà sola, ed è quella della fatica e della spesa per fare tre copie della lista invece di due. Forse non ci abbiamo badato; ma sarebbe stato meglio sollevare la questione in occasione dell'articolo 22, perchè in esso si dice che le liste devono essere compilate in doppio esemplare. Ad ogni modo

questo sarebbe un inconveniente da poco, imperocchè quando fosse accettato l'emendamento dell'onorevole Merzario, senza aggiungerlo all'articolo 28, si potrebbe opportunamente mettere un altro comma all'articolo 33, il quale direbbe dove debba essere depositata questa lista. Ma, venuti all'articolo 33, lo manderemo alla Presidenza, quando la Camera accetti la proposta dell'onorevole Merzario. Quindi la Commissione respinge il deposito della lista nell'ufficio mandamentale del pretore, il quale nella legge elettorale non entra se non come un costituente dell'ufficio della sezione, mentre la conservazione delle liste è affidata veramente ai municipi; ma come nel suo svolgimento l'onorevole Merzario ha fatto sentire di essere indifferente a che questa lista sia depositata o all'ufficio mandamentale della pretura, oppure all'ufficio centrale del capoluogo del collegio dove sarebbe conservata dal municipio, la Commissione non ha difficoltà di accettarla: anzi crede che ciò risponda veramente al carattere che noi vogliamo dare a queste liste, le quali, per un articolo che verrà dopo, è detto che debbano essere continuamente visibili a chiunque. È un interesse supremo questo di assicurare la sincerità delle liste, e se una terza lista è depositata nella sede del collegio ne facilita l'esame sia per rivendicare dei diritti per essere iscritti, sia per correggere le iscrizioni le quali furono indebitamente fatte. La Commissione accetta la sostanza dell'emendamento Merzario e si riserva di presentare un'aggiunta che consacrì il deposito di questa terza lista alla sede del collegio quando saremo all'articolo 33.

**PRESIDENTE.** Onorevole Merzario, dopo queste dichiarazioni che la maggioranza della Commissione ha fatte, insiste nella sua proposta?

**MERZARIO.** Accetto la dichiarazione della Commissione che introdurrà nel disegno di legge una disposizione che risponda a questo mio desiderio, e ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Dunque ritira il suo emendamento. In conseguenza nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 28 di cui ho testè dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 29. Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

« Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'articolo 25, sono fatte senza spesa, per mezzo

degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 29 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 30. Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario, all'uopo delegato, a spese del comune. »

Metto ai voti quest'articolo 30.

(È approvato.)

« Art. 31. Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

« L'appello deve essere presentato entro il giorno 10 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorchè si impugna una iscrizione.

« Può essere anche presentato all'ufficio comunale, afinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, e in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta. »

**BUONAVOGLIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BUONAVOGLIA.** Nell'articolo 31 è detto: « l'appello deve esser presentato, ecc. » e poi dice: « deve esser notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorchè si impugna una iscrizione. »

Dal complesso della legge risulta che tutti gli atti, o almeno la maggior parte, sono fatti dall'agente delle tasse oppure dagli esattori comunali, senza pagare dritti. Ma la parola *notificazione* importerebbe l'idea che l'atto dovesse esser fatto per mezzo d'uscieri. Ora chi volesse impugnare la iscrizione o la cancellazione di diversi individui malamente iscritti, sarebbe obbligato a fare tanti atti per mezzo dell'uscieri della pretura, il che importerebbe una grave spesa. Quindi se la Commissione credesse, io opinerei che la notificazione si potesse fare gratuitamente per mezzo dell'inserviente comunale, o dell'uscieri del giudice conciliatore o della pretura.

**PRESIDENTE.** Onorevole Buonavoglia, abbia la compiacenza di mandare scritto il suo emendamento.

Poi prego ancora una volta i colleghi, che intendessero presentare degli emendamenti, di mandarli per tempo, perchè si possano far stampare.

Onorevole Buonavoglia, ella ha formulato un pensiero, non un emendamento. Ne do lettura:

« Il sottoscritto propone che la notificazione, di

cui è parola al secondo alinea dell'articolo 31, sia fatta gratuitamente per mezzo degli uscieri di pretura o dei giudici conciliatori o messi comunali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

**COPPINO, relatore.** Veramente non essendo una proposta, bisognerebbe che la Commissione la ricevesse in forma legale. Ma la Commissione avverte che pare a lei che il pensiero dell'onorevole deputato Buonavoglia sia questo: Ciascun cittadino ha facoltà di appellare contro il rigetto di un reclamo. Questo è il principio dell'articolo 31. Però questo appello che ciaschedun cittadino ha diritto di fare deve essere presentato alla Commissione elettorale e notificato allo interessato. L'onorevole Buonavoglia dice questo: ma se io che appello perchè hanno rigettato un reclamo, sia d'iscrizione, sia di reiezione, debbo notificarlo allo interessato, debbo fare una spesa perchè non ho a mia disposizione un pubblico inserviente: e perciò domando di poter andare dagli inservienti del municipio o del conciliatore. Insomma vuole che gli inservienti pubblici si mettano a disposizione di un interesse privato perchè l'interessato non debba spendere nulla.

Il concetto in generale risponderrebbe al pensiero che anima il legislatore, di rendere cioè almeno libere da ogni spesa tutte quelle operazioni per le quali si afferma o si contrasta il diritto all'elettore. Ma se questo è concetto che è nella legge, mi pare, poichè ho inteso male, anzi non l'ho inteso punto, ciò che ha detto l'onorevole Buonavoglia; mi pare, dico, che nascerebbe questo; che il comune e il conciliatore di questo piccolo comune, cesserebbero di avere a loro propria disposizione un usciere il quale dovrebbe servire tutti quei cittadini che hanno appellato.

Ma pare, o almeno pare alla Commissione, che in questa condizione di cose sia poco accettabile il mettere un messo pubblico a disposizione di un privato: il quale, è vero che crede di far valere un interesse generale, ma può anche essere un interesse passionato. Ma siccome per la legge (non so come la Camera giudicherà) coloro i quali hanno mosso una querela e furono disapprovati se apparve temeraria, sono sottoposti ad una multa, mi pare che qui non si debba favorire in modo così eccessivo coloro i quali vogliono appellare. Perciò la Commissione non approva il pensiero dell'onorevole Buonavoglia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Buonavoglia, insiste ella nel suo emendamento?

**BUONAVOGLIA.** Poichè la Commissione si oppone lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare..

VARÈ (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.<sup>1</sup>

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VARÈ. Io devo domandare scusa agli onorevoli miei colleghi della Commissione, ma mi si fa avvertito di un'osservazione, la quale mi pare importante: e riguarda il confronto fra l'articolo 31 e l'articolo 32. Secondo me, bisogna fare una correzione, o nell'articolo 31, o nell'articolo 32.

L'articolo 31 suppone che vi sia una Commissione elettorale per ogni provincia, poichè dice:

« L'appello deve essere presentato entro il giorno 10 aprile alla Commissione elettorale della provincia. »

Invece all'articolo 32 si suppone che la Commissione per gli appelli elettorali sia una per ogni circoscrizione, perchè dice:

« La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il capoluogo del collegio elettorale, e di tre consiglieri provinciali. »

Se vi sono due tribunali di circondario in una stessa provincia con due collegi elettorali, le Commissioni sono due. E si è per questo che io dico: scegliamo od accettiamo il sistema dell'articolo 31 o quello dell'articolo 32. Ed io ho creduto appunto di dover fare quest'osservazione all'articolo 31, perchè si scelga.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È evidente che la Commissione di cui si parla è una Commissione provinciale. Ciò risulta, non solo dall'articolo 31, che contempla la Commissione elettorale *della provincia*, ma dal complesso di tutti gli articoli precedenti e successivi. Nè può costituire argomento di dubbio la circostanza accennata dall'onorevole Varè, tanto più ove egli legga i due articoli che si trovano a fronte, cioè l'articolo 32 della Commissione, su cui si fonda la sua osservazione, e quello corrispondente del disegno ministeriale. Quest'ultimo dice:

« La Commissione per gli appelli elettorali è composta di tre consiglieri scelti annualmente nel suo seno dal Consiglio provinciale, di un magistrato designato ogni anno dal presidente della Corte di appello nella rispettiva giurisdizione e del prefetto che ne sarà il presidente. »

Il Ministero aveva dunque proposto che la Commissione degli appelli fosse provinciale e composta di cinque individui, uno dei quali dovesse essere un consigliere della Corte d'appello, che rappresentasse, per così dire, nella Commissione medesima la imparzialità ed equanimità della legge, mentre il

prefetto rappresenterebbe la vigilanza che in tale materia deve esercitare il Governo e i tre consiglieri provinciali rappresenterebbero l'elemento elettivo, l'autonomia del corpo elettorale nella propria costituzione.

L'elemento giudiziario nell'articolo proposto dal Ministero, era dunque rappresentato da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello. Ora, sebbene trattandosi di alti magistrati, quali sono i presidenti delle Corti d'appello, non siavi ragionevole motivo di temere qualsiasi parzialità, pure, siccome le istituzioni libere vivono di diffidenza, per togliere perfino ogni più lontana apparenza dell'arbitrio inerente ad una scelta, la vostra Commissione reputò conveniente di stabilire che il magistrato chiamato a far parte della Commissione degli appelli elettorali, anzichè essere eletto dal presidente della Corte, fosse designato dalla stessa legge. Il progetto della vostra Commissione stabilì pertanto che la Commissione sia composta del prefetto, del presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il capoluogo del collegio elettorale, e di tre consiglieri provinciali.

VARÈ. (*Della Commissione*) Allora si avrebbe una Commissione con un membro mutabile; ma se si dicesse che il presidente del tribunale del capoluogo della provincia sarà membro nato della Commissione, la Commissione resterebbe sempre la stessa. Bisogna dunque dire: « il presidente del tribunale del capoluogo della provincia » per rendere la Commissione immutabile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho alcuna difficoltà in proposito.

VARÈ. (*Della Commissione*) Se l'onorevole ministro accetta questa proposta, essa si potrebbe inserire nell'articolo 32 come emendamento.

PRESIDENTE. Nell'articolo 32, va bene. Intanto all'articolo 31 non v'è proposta. Non essendovi oratori iscritti, ponga ai voti l'articolo 31 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 32. La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il capoluogo del collegio elettorale, e di tre consiglieri provinciali.

« Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria; in questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti. »

Onorevole Varè, ella ha facoltà di parlare.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

VARÈ. (*Della Commissione*) Su questo articolo 32 io propongo (e pare che il guardasigilli abbia accettato) che, invece di dire: « il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il capoluogo del collegio elettorale, » si dica: « il presidente del tribunale, sedente nel capoluogo della provincia. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

COPPINO, *relatore*. Accetta.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Debbo accennare ad una sola difficoltà. E, se nel capoluogo a cui accenna l'onorevole Varè non vi è un tribunale, quale sarà il presidente? Io conosco molti capoluoghi che non hanno tribunale.

VARÈ. (*Della Commissione*) Non ce n'è che uno solo nello Stato.

Voci. Ce ne sono! ce ne sono!

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

MELCHIORRE. Dunque, quando l'onorevole Varè mi persuaderà che in tutte le 69 provincie d'Italia vi sono i tribunali, io applaudirò al suo emendamento; ma finchè questa dimostrazione egli non mi farà (e credo che non la possa fare, non ostante la potenza del suo ingegno), sosterrò che l'onorevole guardasigilli e l'onorevole Commissione fanno benissimo a respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Volevo fare una osservazione all'onorevole collega Melchiorre. È vero che in Italia parecchi capoluoghi di provincia non hanno la sede del tribunale: ma essi son bene posti in altre città della provincia: per esempio Santa Maria Capua Vetere, che mi onero di rappresentare, è sede di tribunale: però questo tribunale si trova a 7 minuti di distanza dal capoluogo di provincia.

Da Lucera a Foggia, dove non c'è ferrovia, c'è la distanza di un'ora. Dunque, se si ponesse una disposizione speciale per cui nel capoluogo di provincia dove il tribunale non c'è, ci andassero i presidenti di tribunale della città più vicina, mi pare che l'emendamento si potrebbe accettare.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso.

VARÈ. (*Della Commissione*) Sta bene quello che dice l'onorevole Pierantoni, il tribunale che ha giurisdizione nel capoluogo della provincia.

PRESIDENTE. Dunque allora, onorevole Varè, mi pare che invece di dire « del tribunale nella cui giurisdizione, ecc. » si debba dire: « sedente nel

capoluogo della provincia che ha giurisdizione sul medesimo. »

VARÈ. (*Della Commissione*) Va bene.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questi due emendamenti, onorevole relatore?

COPPINO, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. E lei, onorevole ministro, accetta i due emendamenti?

GENALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Genala.

GENALA. È molto difficile di poter giudicare di questi emendamenti che vengono così all'improvviso e che si ritirano; a me sembra che questo emendamento ristabilisca l'articolo della Commissione nella sua forma primitiva.

Voci. No! no!

VARÈ. No, no, non ha inteso.

GENALA. Precisamente; questa è una riprova che non è possibile di giudicare degli emendamenti proposti a questo modo, perchè vedendo che ora si diceva: « del tribunale nella cui giurisdizione è posto il capoluogo del collegio od in quella... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. L'emendamento Varè-Pierantoni è il seguente: invece di dire: « del tribunale nella cui giurisdizione è posto il capoluogo del collegio » si dica: « del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sulla medesima. »

GENALA. Sta bene.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto.

PRESIDENTE. Per la qual cosa nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'emendamento degli onorevoli Varè e Pierantoni.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo...

LUPORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che?

LUPORINI. Sull'articolo 32.

PRESIDENTE. È già stato approvato. È chiusa la discussione.

Rileggo l'articolo 32 nel suo complesso:

« Art. 32. La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sulla medesima e di tre consiglieri provinciali.

« Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria; in questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti. »

Chi approva quest'articolo 32 è pregato di alzarsi.  
(È approvato.)

« Art. 33. Spirato il termine di cui al precedente articolo 31 e non più tardi del 15 aprile, un esemplare della lista elettorale, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti di appello devono essere trasmessi al presidente della Commissione provinciale.

« L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

« Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

« Delle liste e dei documenti ricevuti si tien nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale. »

(È approvato.)

**COPPINO, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**COPPINO, relatore.** La Commissione ha formulato qui un comma che comprende il pensiero dell'onorevole Merzario, accettandolo.

**PRESIDENTE.** Ora l'articolo è già votato, proponga un articolo aggiuntivo.

**COPPINO, relatore.** La Commissione si riservò di vedere se questa aggiunta dovesse essere fatta all'articolo 28 o all'articolo 33, ci sembra che debba andare all'articolo 28, perciò domandiamo di fare l'aggiunta all'articolo 28, qualora il presidente lo creda.

**PRESIDENTE.** L'articolo 28 è già votato. Facciamo pure un articolo aggiuntivo, ma un'aggiunta ad un articolo già votato non credo che si possa fare.

**CORRENTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CORRENTI.** (*Presidente della Commissione*) Se il signor presidente vuol proprio che quest'aggiunta sia fatta all'articolo 33, la faremo all'articolo 33; ma noi stavamo compilando l'articolo, quando ci siamo accorti che la sua sede naturale era all'articolo 28. Ci era l'alternativa di metterla al 28 o al 33; se la Camera consente, noi leggeremo la redazione che abbiamo fatta e che dovrebbe essere aggiunta all'articolo 28, se no, troveremo un altro mezzo.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole presidente della Commissione, oramai agli articoli votati, che sono quelli dall'1 al 33, non si può aggiungere nulla; si può fare un articolo aggiuntivo con una nuova disposizione, salvo poi ad intercalarlo, mutando la numerazione, dove dovrà essere intercalato.

**CORRENTI.** (*Presidente della Commissione*) Va bene; lo metteremo in seguito.

**PRESIDENTE.** Me lo mandi, se è già formulato come articolo separato.

**CORRENTI.** (*Presidente della Commissione*) Sì. (*Trasmette alla Presidenza l'aggiunta che la Commissione propone*)

**PRESIDENTE.** La Commissione, la quale si era riservata di formulare all'articolo 33 il pensiero dell'onorevole Merzario, ora che l'articolo 33 e l'articolo 28 sono approvati, propone invece un articolo aggiuntivo, da classificarsi poi, del tenore seguente:

« Una copia delle liste... (elettorali, s'intende?) »

**COPPINO, relatore.** Si dice sempre liste senza indicazione.

**PRESIDENTE.** « Una copia delle liste verrà da ciascun comune, che non è capoluogo di collegio, trasmessa contemporaneamente al comune capoluogo di esso il quale ne ordinerà la affissione all'albo pretorio, e la conservazione negli archivi. »

**CANCELLIERI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** Io mi oppongo all'approvazione di quest'articolo per diverse considerazioni. La prima è che non vedo la ragione per cui al comune capoluogo del collegio debba darsi il privilegio della conservazione delle liste di tutti i comuni, mentre non esistono uffici elettorali se non che al tempo delle elezioni.

L'altra considerazione è questa, che alle prefetture si trovano le liste di tutti i comuni, e chiunque può andare a prenderne visione ed averne copia.

C'è di più; io credo che se v'è disposizione opportuna da introdurre, sia la riproduzione di quanto esiste nella legge attuale, cioè che si comunichino le liste di tutto il collegio a tutte le sezioni del collegio medesimo perchè siano pubblicate al tempo delle elezioni nella sala delle adunanze. Così essendo, la sede della questione sarebbe in altro articolo successivo, quello appunto in cui si parla del tempo delle elezioni, ed in cui si propone che in ogni sala deve essere affissa la lista della rispettiva sezione. Ora io credo che debba essere più opportunamente affissa la lista degli elettori dell'intero collegio anzichè della sola sezione; e lo scopo poi dell'onorevole Merzario, non contraddetto dalla Commissione, sarebbe raggiunto più opportunamente quando si desse l'obbligo di comunicare le liste a tutti i comuni capoluoghi di sezione, perchè così ogni sezione avrebbe la lista di tutte le altre sezioni, e ciò sarebbe anche conforme alla pratica del sistema vigente.

Dissentono infine da coloro i quali, vicino a me suggeriscono che si potrebbe la questione risolvere

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

dopo che la Camera si sarà pronunziata sullo scrutinio di lista.

**PRESIDENTE.** Non ci ha che fare, perchè un capoluogo di collegio ci sarà sempre.

*Una voce.* Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

**MERZARIO.** Ringrazio la Commissione di aver accettato il mio concetto, e giacchè è votato l'articolo 33, parmi che esso potrebbe star bene all'articolo 35.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Cancellieri, essa non mi pare di gran momento, perchè mentre la Commissione escludeva il capoluogo per non aggravare soverchiamente di fatica le cancellerie locali, l'onorevole Cancellieri procurerebbe loro un maggior lavoro, volendo che non solo al capoluogo, ma anche ai capoluoghi di sezione venisse trasmessa la lista elettorale. Per conseguenza io accetto volentieri la formola della Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Intanto, se mi permette, io pongo la questione. L'onorevole Merzario, essendo il suo pensiero formulato in questo articolo aggiuntivo dalla Commissione, crede che l'articolo aggiuntivo medesimo possa essere messo come comma all'articolo 35 là dove si parla delle liste definitivamente approvate.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quello che mi ha fatto senso si è l'essersi detto, nell'articolo che udii testè compilato dalla Commissione, che le liste di cui si parla all'articolo 28, devono essere conservate negli archivi del Comune. Imperocchè io ritenni e ritengo utile la conservazione delle liste, ma quando si tratta di liste definitive; e la conservazione di queste liste definitive negli archivi del Comune, è infatti stabilita nel progetto di legge all'articolo 42, ultimo capoverso, dove è detto: « Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune; » il che è pure una innovazione fatta alla legge attuale sull'esempio di altre legislazioni estere, per uno scopo importantissimo, quello cioè che si abbia presso i municipi una specie di registro dello stato politico dei cittadini. Ma, se ciò è utilissimo, come si può mai proporre di conservare invece negli archivi del comune, quasi documenti, dei semplici progetti di liste, delle liste in revisione, delle liste pubblicate affinchè contro le medesime si possano proporre reclami, e in base a questi vengano poscia modificate e corrette.

Io capisco dunque che si conservino le liste definitive, capisco che, come si ha tanta cura per la conservazione dei registri dello stato civile dei cittadini, si abbia cura altresì di conservare quelli da cui risulta il loro stato politico; ma non capisco (nè

a questo mi pare mirasse lo stesso onorevole Merzario) la conservazione nei registri del comune di una lista in formazione e non definitiva.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala.

**GUALA.** Io aveva chiesto di parlare quando l'onorevole Merzario si accorse per il primo che la sua proposta non trovava veramente una sede opportuna nè all'articolo 28 nè all'articolo 33, ma bensì posteriormente all'articolo 35 od al 42 come ha detto benissimo l'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè non è conveniente conservare dei progetti che non sono ancora liste. La convenienza di conservare come documento di stato politico non c'è se non quando questi progetti siano divenuti definitivi; quindi mi pare che siamo d'accordo che neanche all'articolo 33, nè in un articolo aggiuntivo all'articolo 33, possa tenersi conto di questa questione, ma che possa meglio stare all'articolo 42.

Ma vi è per me un'altra questione più importante, ed è questa. Si sta cercando a chi debba darsi il carico, fra i comuni, di moltiplicare le copie delle liste; la ragione della portata della proposta Merzario è questa, che cioè queste liste possano essere a cognizione di chiunque abbia interesse, ma non solo essere a cognizione, e che chiunque possa procurarsene anche una copia quando se la faccia da sè o se la faccia fare a sue spese.

Ora, a me pare che noi, senza moltiplicare gli impicci, massime delle piccole aziende comunali, potremmo ovviare a quest'inconveniente aggiungendo una frase all'articolo 42, dove si parla della conservazione delle liste e dire: « le quali liste saranno a libera visione e copia di chiunque le voglia avere. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È già detto nell'articolo 42: Chiunque può prendere copia, ecc. »

**GUALA.** E allora essendoci già questa facoltà di prender copia delle liste nell'articolo 42, mi pare proprio inutile che discutiamo sull'articolo 33 e sull'aggiunta al medesimo proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Merzario, mantiene ella la sua proposta?

**MERZARIO.** All'articolo 35.

**PRESIDENTE.** Malgrado l'osservazione che la proposta sua andrebbe più convenientemente all'articolo 42?

**MERZARIO.** Può aver sede anche benissimo all'articolo 35:

**PRESIDENTE.** Vuol dire che rifaremo la questione un'altra volta. La ritira intanto per ora.

La Commissione, che aveva formulato in un articolo aggiuntivo il pensiero dell'onorevole Merzario, non insiste?

**COPPINO, relatore.** Non insiste.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

**PRESIDENTE.** « Art. 34. La Commissione provinciale, entro i 10 giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunciare sugli appelli di cui nell'articolo 31.

« Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

« Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate. » (*L'on. Coppino dice alcune parole al suo vicino*)

Prego l'onorevole relatore di fare attenzione, perchè non mi succeda di far votare qualche cosa su cui debbansi poi fare modificazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 34 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 35. Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

« La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

« Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista. »

Qui l'onorevole Merzario insiste perchè si aggiunga a questo capoverso: « Una copia delle liste verrà, da ciascun comune che non sia capoluogo del collegio, trasmessa contemporaneamente al comune capoluogo di esso, il quale ne ordina l'affissione all'albo pretorio e la conservazione negli archivi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**COPPINO, relatore.** La Commissione è dubbiosa; a me pare però che la questione sia questa: L'onorevole guardasigilli aveva citato l'articolo 42 e indicato che già queste liste restano. Ora a me sembra che ci sia una differenza. L'onorevole Merzario vuol visibili, in un determinato luogo, le liste del collegio; l'articolo 42 fa visibile in tutti i comuni le liste dei comuni; ed ecco che colui il quale volesse esaminarle tutte dovrebbe intraprendere un pellegrinaggio nei comuni di tutto il collegio; e non troverebbe nel suo collegio questa lista che porta il nome di tutti gli elettori. In questo senso, a me pare che levata quella difficoltà, che si era accennata a principio, della fatica e spesa; a me pare, dico, che all'articolo 35, come il comune conserva le sue, possa altresì conservare questa lista collettiva di tutti gli elettori del collegio. Ma come ho detto, sembrano che la Commissione sia dubbiosa; io però voterò in favore di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Vuole la Commissione che si sospenda?

**COPPINO, relatore.** No, è una questione molto chiara.

**GENALA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GENALA.** La questione è più grave di quello che non sembri a tutta prima. L'emendamento dell'onorevole Merzario ha due obbiettivi diversi: l'uno è quello di obbligare tutti i comuni componenti un collegio, a mandare la copia delle liste che sono in formazione al capoluogo del collegio stesso, per agevolare a tutti gli elettori del collegio di verificare se le liste sono fatte conformemente alla legge, se tutti coloro che avevano diritto sono iscritti, se coloro che dovevano essere cancellati sono stati cancellati. Se non v'è nel collegio nessun punto, nessun luogo dove si trovino tutte quante le liste in formazione, questo sindacato degli elettori di tutto il collegio diventa difficile. Di guisa che può nascere il dubbio che in un collegio, dove un partito sia in grande preponderanza, vengano fatte le liste in modo non perfettamente conforme alla legge.

Questo è il primo obbiettivo al quale mira l'onorevole Merzario; prende la lista in formazione, e siccome la formazione della lista percorre due periodi, quello della formazione della Giunta, e quello della formazione del Consiglio, così, per raggiungere questo scopo, l'emendamento Merzario dovrebbe essere ripetuto all'articolo 28 e poi anche all'articolo 33.

Per l'altro fine a cui mirava l'onorevole Merzario basterebbe che l'aggiunta sua venisse messa all'articolo 42, perchè allora si prenderebbe la lista già definitiva. Il Comune capoluogo del collegio conserverebbe le liste definitive. Oggi, infatti, v'è questo inconveniente, che il capoluogo del collegio non ha le liste di tutto quanto il collegio. Le liste ci sono in ciascun comune, ma il capoluogo non ha le liste di tutto quanto il collegio.

Dunque gli obbiettivi dell'emendamento sono diversi: il primo di gran lunga più importante del secondo. Il primo è per agevolare a tutti quanti gli elettori del collegio il sindacato delle liste in formazione; il secondo non è che per la conservazione delle liste già fatte.

Ora dunque l'onorevole relatore della Commissione ha già chiarito che la Commissione è rimasta un po' in dubbio, perchè su questi emendamenti, che vengono davanti alla Camera mentre la discussione si svolge, e mentre la Commissione non può naturalmente radunarsi e discutere, è impossibile che essa possa lì per lì decidere. Ecco dunque ch'io ho voluto fare questa semplice considerazione alla Camera per dire che il risolvere la questione in un modo ovvero nell'altro, porta conseguenze molto

diverse, e che risolvendola nella prima parte, conviene anche considerare, se non debbansi modificare i termini stabiliti dalla proposta di legge per la formazione delle liste. Ad ogni modo, è un punto che va chiarito e non risolto improvvisamente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala.

**GUALA.** Comprendo che la questione come l'ha posta l'onorevole Genala si sia un po' ampliata e sia divenuta anche più importante. Quindi per me se l'onorevole Genala od altri propongono la sospensiva perchè la Commissione riveda questa sera... (*No! no!*) io sono disposto a votare la sospensiva. Ma se si deve votar subito mi si permetta di fare due osservazioni. Prima di tutto si teme che le liste fatte dalle singole frazioni del collegio possano essere infedeli, cioè, ha detto l'onorevole Genala, contrarie alla legge. Ma allora, o signori, a che cosa serve il diritto di appello? A che cosa servono le Commissioni di appello fatte con tanta solennità? Il prefetto che le presiede, il presidente del tribunale, i consiglieri provinciali nominati con diritto alle minoranze, a che servono mai?

Evidentemente tutto questo apparato così solenne è fatto per correggere quanto d'infedeltà o d'errore vi possa essere.

La seconda ragione, osserva l'onorevole Genala, della proposta Merzario si è perchè il capoluogo del collegio deve aver riunite tutte quante le liste. Ma io suppongo che il legislatore abbia una ragione che lo muova per determinare un articolo di legge. Ora mi faccia grazia di dirmi qual è l'obbiettivo a cui si mira quando si vuole che nel capoluogo si riuniscano tutte le liste per esser conservate indefinitamente. Che cosa sperate di ottenere? Qual beneficio?

Imperocchè non è anche a nascondersi, come avvertiva un momento fa, che per le nostre piccole aziende comunali, dove il segretario si reca uno o due giorni la settimana a provvedere a quelle poche risposte di lettere, a quegli atti di stato civile che sono occorsi nella settimana, non è mica piccola cosa la copia delle liste da mandarsi tutte le volte, in tutti i momenti in cui la lista passa da una trafila all'altra, dallo stato di progetto della prima Commissione, allo stato di progetto della seconda Commissione, o quindi allo stato definitivo, alla decretazione definitiva, e mandarne sempre una copia al capoluogo del collegio. Dopo tutto poi seguito a domandare *cui bono*, perchè? Per qual ragione? Per qual beneficio?

Quindi riassumo. Io voto la sospensiva, se si vuole esaminare la cosa più pacatamente. Se la proposta dell'onorevole Merzario resta tale e quale davanti alla Camera, mi dispiace, ma io gli voto contro.

**PRESIDENTE** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** Ben diceva l'onorevole guardasigilli che nell'articolo 42 è provveduto a quanto si possa sulla materia desiderare. E non occorre che leggere l'articolo:

« Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano. »

Quando ciascuno ha facoltà di avere visione delle liste nel capoluogo della provincia o nel rispettivo comune, perchè moltiplicare gli enti senza necessità?

Eppoi nello articolo è detto:

« Chiunque può prendere copia delle liste elettorali, ed anche stamparle e porle in vendita. »

Laonde chi vuole copia di tutte le liste del collegio potrà averle liberamente nel capoluogo della provincia; ed allora qual bisogno ci è d'incomodare i comuni per mandare un'altra copia al capoluogo del collegio?

Io accetto quindi le osservazioni dell'onorevole guardasigilli e credo che coll'articolo 42, il quale verrà quanto prima in discussione, si sia provveduto a quanto era necessario di provvedere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** In conformità di quanto ebbi l'onore di dire testè, prego anch'io l'onorevole Merzario di non insistere nel suo emendamento; imperocchè, giova ripeterlo, le liste che si dovrebbero conservare negli archivi, suppongo debbano essere quelle definitive e passate in giudicato; il che non può dirsi nemmeno delle liste cui accenna l'articolo 35. L'onorevole Merzario sa infatti che le liste pubblicate a termini dell'articolo 35 sono ancora passibili di tutti i reclami che si possono rivolgere all'autorità giudiziaria.

D'altra parte, il disegno di legge che si discute abbonda già nel senso giustamente desiderato dall'onorevole Merzario, perchè, secondo la legge vigente, nemmeno questa conservazione negli archivi del Comune è richiesta. Perciò noi, colle disposizioni del progetto, ci siamo già posti nell'ordine d'idee dell'onorevole Merzario e abbiamo introdotto qualche cosa di pienamente conforme ai suoi desiderii.

Ma la nostra disposizione si spiega facilmente, si concilia colle attribuzioni del Comune, il quale come custodisce i registri dello stato civile, così è bene custodisca anche quelli dello stato politico.

Io non vedo invece per quali attribuzioni proprie al suo ufficio, un Comune capoluogo di collegio, che non ha alcun legame, alcun nesso amministra-

tivo nè giudiziario cogli altri comuni della circoscrizione, debba nei propri archivi conservare atti e registri appartenenti ad altri Comuni.

Dicevano inoltre benissimo gli onorevoli Guala e Cancellieri che non devesi nemmeno dimenticare l'inconveniente delle spese onde si aggraverebbero i comuni. Se guardo alle legislazioni straniere vedo che quando si moltiplicano le copie delle liste si stabilisce anche per le medesime un corrispettivo. Perciò il moltiplicare le spese a carico del pubblico quando tutte le garanzie di pubblicità sono assicurate, mi pare cosa effettivamente soverchia; e, conseguentemente, associandomi alle osservazioni degli onorevoli Guala e Cancellieri, prego l'onorevole mio amico Merzario di non insistere nel suo emendamento, poichè mi dorrebbe di non poterlo accettare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Merzario, insiste nel suo emendamento?

**MERZARIO.** Non v'insisto; però, per l'esperienza che ho, dichiaro che, ammettendo il mio emendamento, s'eviterebbero molti inconvenienti. Ciò non ostante non volendo creare difficoltà a questo riguardo lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Merzario e nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'articolo 35 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 36. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

« Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici e risultino da autentici documenti. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale. »

L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

**MORINI.** Coll'inciso ultimo di quest'articolo 36 credo che si sia voluto risolvere una questione che fu in quest'Aula dibattuta alcune volte discutendosi elezioni contestate. Ora se questa, come a me pare, è la intenzione della Commissione e del Ministero, io li pregherei di voler accettare una dizione più esplicita che toglierebbe ogni dubbio su questo punto controverso.

Dopo l'approvazione definitiva annuale delle liste politiche si verificano casi di morte e perdite di diritti elettorali. L'articolo in discussione incarica di queste variazioni la Giunta municipale. Ma se

la Giunta municipale non esegue questo incarico? Molte volte i Consigli comunali dovrebbero far tante cose giuste, ordinate dalla legge; eppure la legge rimane lettera morta. Di qui molti inconvenienti e anche molte questioni che sorgono poi nella Camera.

Si potrebbe dunque dire esplicitamente che queste variazioni sono assolutamente di competenza della Giunta municipale. Se adunque l'intendimento della Commissione e del ministro è tale quale io presumo debba essere, la dizione che io propongo, sarà, ne sono certo, accettata; se no, io rinuncio al mio emendamento, che sostituirebbe alle parole: « tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale » le seguenti: « tali variazioni debbono esser fatte dalla Giunta municipale e sono di sua esclusiva competenza. »

**CANCELLIERI.** No, no!

**MORINI.** Con questa formula io credo che si eviterebbero molte questioni; altrimenti saremo sempre da capo.

**VACCHELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

**VACCHELLI.** In questo articolo si parla delle variazioni che si possono arrecare alle liste dopo la definitiva loro approvazione. Rammento che in un precedente articolo di questa legge abbiamo stabilito che gli individui ascritti quali sott'ufficiali e soldati ai corpi armati non possono esercitare il diritto elettorale mentre sono sotto le armi. Questi individui sotto le armi, se o per censo, o per istruzione, o per qualunque altro titolo, hanno diritto ad essere iscritti nelle liste, necessariamente, si devono nelle liste iscrivere; ma nelle stesse liste si deve anche notare se o meno sieno sotto le armi, affinchè l'ufficio elettorale sappia, al momento in cui si verifica la elezione, se un dato individuo debba o no ammettersi all'urna.

Nei successivi articoli di questa legge noi prescriviamo delle pene, e molto gravi, per quei membri dell'ufficio che chiamano a votare una persona che non vi ha diritto o rifiutano di ammettere al voto una persona che questo diritto abbia.

Sta bene che l'ufficio elettorale debba compiere il suo dovere, ma deve sapere ben chiaramente quale questo dovere sia. Pare quindi a me che si dovrebbe aggiungere tale prescrizione per la quale, durante l'anno, la Giunta comunale successivamente facesse annotazione così degli elettori che sono chiamati sotto le armi, come degli altri che cessano di esservi per una ragione qualunque.

Prego pertanto la Commissione a volermi dare qualche schiarimento in proposito.

**COPPINO, relatore.** All'articolo 36 si dà facoltà, anzi si fa l'obbligo alla Giunta municipale di variare le liste, soltanto in conseguenza della morte di elettori, ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici, semprechè ciò risulti da autentici documenti. Ora l'onorevole Vacchelli dice: ma nell'articolo 14 voi suspendete il diritto elettorale a quelle due categorie d'individui indicati nel 1° e nel 2° comma; a me pare che egli desidera, che la Giunta possa cancellare o inscrivere, o meglio non inscrivere ma riconoscere, possa cancellare dalle liste quelli che entrano nelle condizioni contemplate dall'articolo che ho accennato, cioè quelli che passano sott'ufficiali o soldati nell'esercito, il che sarebbe difficile, perchè a 20 anni si entra nell'esercito, oppure quelli che entrano in un corpo organizzato a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni. È questo il suo pensiero?

**VACCHELLI.** Precisamente.

**COPPINO, relatore.** Ed egli domanda su ciò l'avviso della Giunta. La Giunta aveva toccato di passaggio se mai si fosse dovuto fare un elenco di quelli che, essendo elettori, hanno il loro diritto sospeso; ma credette che nella lista elettorale, essendo indicata la qualità, fosse pur fatta l'annotazione che non potevano essere chiamati a votare.

Quando poi l'onorevole Vacchelli domanda il nostro avviso, io gli dirò che il nostro avviso è questo: che quegli elettori essendo iscritti, il dì che l'impedimento cessa, dovrebbero essere chiamati a votare. Ma anche questa è una questione la quale, se noi la volessimo significare in parole, richiederebbe che studiassimo una redazione, e non potrebbe essere così facilmente improvvisata.

Per cui se l'onorevole Vacchelli crede che a questi elettori sospenesi, col mutarsi delle loro condizioni, basti il fatto dell'iscrizione...

**ZEPPA.** Domando di parlare.

**COPPINO, relatore...** basti il fatto dell'iscrizione sulla lista perchè il dì che sono liberi possano esercitare il loro ufficio, allora non fa bisogno d'aggiungere nulla. Se poi la Camera è d'altro avviso, allora la Commissione dovrà pensare ad un'altra redazione che qui non è il caso certamente d'improvvisare.

**VACCHELLI.** Domando di parlare.

**PRRESIDENTE.** L'onorevole Zeppa ha facoltà di parlare.

**ZEPPA.** Se ho ben compreso il caso che si discute attualmente, bisogna innanzi tutto ricordarsi quello che succede colla legge attuale.

Quando si fa una elezione, e non siano accennate queste variazioni, che succede? o l'ufficio principale, nel fare la proclamazione, fa queste varia-

zioni, oppure la Giunta delle elezioni della Camera ristabilisce il vero numero degli elettori. Ora, colla legge attuale, dandosi facoltà alla Giunta di fare queste variazioni, se non le fa, *quid juris?*

L'onorevole Morini vuol fare un'aggiunta in cui si dica che spetta alla Giunta municipale questo. Io proprio non capisco la necessità di quest'aggiunta; mi pare che l'articolo della legge provveda, per quanto è possibile, sufficientemente: tanto, se le variazioni non sono fatte, non si può ricorrere che a questi due mezzi, od all'ufficio centrale, od alla Giunta delle elezioni, per ristabilire il vero numero degli elettori. Conseguentemente quando la legge ha detto che la Giunta fa le variazioni, mi pare che abbia sufficientemente provveduto.

Il caso dell'onorevole Vacchelli è identico, e risponde perfettamente a questo concetto. Quando al momento della votazione ci fossero questi militari, i quali non possono votare, la Giunta varia la lista, e se non lo fa la Giunta, ripeto, lo fa l'ufficio centrale, oppure la Giunta delle elezioni. Più di questo non si potrebbe fare, perchè non si potrebbe giungere in modo diverso allo scopo.

Per conseguenza io ritengo che l'articolo della legge sia sufficiente a garantire contro tutti gl' inconvenienti.

**PRRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**LUCHINI ODOARDO.** Prego l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro di darmi uno schiarimento sull'interpretazione di questo articolo. Io non parlo delle facoltà della Giunta. Chiaro si vede il pensiero dell'articolo 36: la revisione delle liste si fa una volta all'anno; nell'intervallo fra una revisione e l'altra non si possono fare che quelle variazioni che non danno luogo a questioni; queste non possono essere che variazioni dipendenti da morte o da condanna, cioè dipendenti da una sentenza che faccia perdere all'elettore quel titolo per cui è elettore, e da una sentenza che sia passata in cosa giudicata.

Ora l'articolo 53 della legge presentemente in vigore dichiara che i cittadini, perchè abbia luogo la variazione, debbono essere incorsi nella perdita dei diritti civili e politici in virtù di sentenza passata in giudicato. Nell'articolo 36, quale è proposto dalla Commissione è detto:

« Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici, e risultino da autentici documenti. »

Sta bene che la morte debba risultare da documento autentico qual è, naturalmente, il certifi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

cato dell'ufficiale di stato civile; ma io desidererei si aggiungesse che la perdita dei diritti civili e politici debba risultare da sentenza passata in giudicato, appunto perchè non si facciano nel corso dell'anno altre variazioni all'infuori di quelle che non danno luogo a questioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccelli.

**VACCHELLI.** Io ho sollevato questa questione perchè realmente mi pare che a questo riguardo vi sia una lacuna nella legge. È certo necessario che sia ben chiaro, al momento in cui i comizi sono convocati, quali sono quelli che hanno diritto di votare e quali no. Io non intendo già che quando un individuo venga chiamato sotto le armi o vada poi in licenza, si debba, cancellare od iscrivere nelle liste. No; intendo che in apposita finca la Giunta debba fare annotazione che l'individuo, in data del giorno tale è passato sotto le armi, in data del giorno tal altro è ritornato libero a casa sua. Perchè pare a me che con queste indicazioni l'ufficio elettorale potrebbe sapere se un individuo abbia diritto o no di votare. Poichè mi consentirà l'onorevole relatore che non basta che la lista elettorale indichi la qualità della persona. Anzitutto non è affatto necessario che indichi la sua qualità di soldato, poichè uno può essere iscritto nelle liste per titolo d'istruzione o per censo; e poi, ancorchè sia indicata la qualità di soldato, non è detto se è sotto le armi, o a casa, o in altro luogo qualsiasi. Ma l'onorevole Zeppa osserva che come si provvede nei casi di morte e nel caso di persone che per sentenza di Corte di appello, ecc., possono essere stati esclusi dal diritto elettorale, così si provvederà anche in questo, a mezzo dell'ufficio elettorale od a mezzo anche della Camera quando avvengono le elezioni e vi sieno contestazioni.

Ma, signori, si hanno i documenti per provare queste cose. Come fa invece l'ufficio elettorale a sapere se un dato individuo sia o non sia sotto le armi? È una cosa tutt'altro che facile a sapersi. Non è certo sufficiente l'indicazione dell'età, perchè vi sono quelli della prima categoria, quelli della seconda, quelli che fanno l'anno di volontariato in un'epoca ed età diversa da quella in cui fanno il militare coloro che non adempiono in tali modi a questo servizio.

A me pare che in qualche maniera si debba provvedere a questa lacuna della legge, e che, votato l'articolo 36, ci precluderemmo l'adito ad un provvedimento qualunque, poichè stabiliremmo che non si può fare nessuna modificazione alle liste, all'infuori di quelle all'articolo 36 precisate.

Se la Commissione crede meritevole di esame questo quesito che io le ho proposto, può doman-

dare di rimandare ad altra seduta la decisione sopra questo articolo, per presentarci quelle proposte che crederà del caso.

Se io non arrivo a persuaderla che il quesito merita di essere considerato, rinunzio a presentare un emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** Prendo a parlare per dichiarare che il pensiero dell'onorevole Morini ha suggerito alla Commissione la dizione dell'articolo 36. La Camera se ne persuaderà confrontandolo coll'articolo 53 della vecchia legge, ch'era così concepito: « fino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori di quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso degli elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici in virtù di sentenza passata in giudicato. »

In quest'articolo non era detto chi avesse a fare le variazioni delle quali si parla.

Questa lacuna sollevò nella pratica dati e dispute infinite, a dirimere le quali l'articolo 36 nettamente prescrive, che tali variazioni siano eseguite a cura della Giunta municipale. Di maniera che, mantenendo saldo il principio della permanenza delle liste, ed ammesse in via di eccezioni le modifiche per decesso o per perdita dei diritti civili e politici pronunziate per sentenza, si toglie ogni dubbio sul tempo e sull'autorità competente ad eseguirle. Sotto l'impero della vecchia legge è accaduto sovente che ad elezione compiuta il candidato soccombente od i suoi fautori reclamavano alla Giunta parlamentare contro il computo dei voti, ed esibendo tardivamente o all'ufficio centrale, o alla Camera atti comprovanti la morte di parecchi elettori iscritti, giunsero ad infirmare la proclamazione già fatta. Questo non avverrà per l'avvenire, perchè la Giunta curerà, in tempo prossimo alle elezioni, di cancellare dalle liste gli elettori, che dopo la definitiva approvazione di esse fossero morti o avessero perduto i diritti civili e politici, e se gli interessati non le presenteranno a tempo i documenti, o non ecciteranno la sua diligenza, gli uffici elettorali non potranno, sotto qualsiasi pretesto, indurvi alcuna variazione. Ecco quale è stato il concetto della Commissione nel modificare l'articolo 53 della legge vigente. (*Mormorio a sinistra*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando di parlare. Mi meraviglio immensamente!

**CHIMIRRI.** L'onorevole guardasigilli pare mi contraddica e non accetti l'interpretazione da me data all'articolo 36. S'egli vorrà riscontrare i verbali, si

persuaderà che questo, e non altro, fu l'intendimento che suggerì alla Commissione di attribuire alla Giunta la facoltà di eseguire le accennate variazioni sulle liste.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io sono molto meravigliato della interpretazione che a nome della Commissione vorrebbe dare a quest'articolo l'onorevole Chimirri; io mi appello a tutte le persone che siedono a quel banco (*Della Commissione*) e che appartenevano alla Commissione quando in essa si discusse e deliberò il progetto di legge in esame, affinché rendano testimonianza che la Commissione medesima a grande maggioranza respinse il concetto sostenuto ora dall'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** (*Ad un commesso*) Fatevi dare dalla segreteria i verbali.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io mi appello, ripeto, alla memoria degli onorevoli membri della Commissione, i quali possono dire se non si sia discusso moltissimo intorno alla questione di determinare se da parte dell'ufficio elettorale e poscia della Camera siano ammissibili le verificazioni delle quali si tratta circa al numero dei morti, e possono dire se la Commissione, ad eccezione, forse, del solo voto dell'onorevole Chimirri e di quello dell'onorevole Minghetti, non fu unanime nel concetto che venisse mantenuta nella Camera la facoltà, l'autorità di procedere alla verifica medesima. Soltanto, siccome havvi un tempo intermedio tra la prima formazione delle liste e il tempo in cui si procede alla loro decretazione definitiva, in quest'articolo si è stabilito che quanto ai morti, prima che si provveda a chiudere definitivamente la lista, la Giunta municipale deve procedere essa a mettere le liste al corrente collo stato dei viventi e dei morti al tempo in cui ha luogo la definitiva approvazione.

La stessa questione sollevata dall'onorevole Morini, il suo emendamento dimostrano che, anche letteralmente, l'articolo suona nel senso da me espresso. L'onorevole Morini ha capito che l'articolo non suona secondo l'interpretazione che gli vorrebbe dare l'onorevole Chimirri; e per questo appunto egli vorrebbe si aggiungesse quello che l'articolo 36 non dice, cioè che le variazioni delle quali si tratta sieno di esclusiva competenza della Giunta. Ciò la Commissione non ha detto perchè non ha voluto dirlo, inquantochè, rispetto alle morti che avvengono più tardi e presso al tempo in cui si procede all'elezione, mantiensì la competenza dell'ufficio elettorale, sotto il sindacato successivo della Camera. Noterò che nella Commissione discutemmo a lungo su tale proposito, ricor-

dando il caso avvenuto nella elezione dell'onorevole Berio. Ora, al verificarsi di tali evenienze, si sarebbe voluto da taluno dei membri della Commissione che la detrazione del numero dei morti fosse sottratta alla competenza dell'ufficio elettorale ed a quella successiva della Camera, ma la maggioranza della Commissione, come i miei onorevoli amici ricorderanno, decise di mantenere, come per il passato, la competenza dell'ufficio elettorale e quella della Camera, per le morti che si verificassero in prossimità dell'elezione. Per questa ragione appunto non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Morini.

Havvi un'altra osservazione dell'onorevole Vacchelli, la quale è molto sottile e molto giusta anche, se vuole, ma che si riferisce ad un caso cui non è facile il provvedere, tant'è ch'esso pure non ha fatto alcuna proposta. Anzi il provvedere riesce tanto più difficile, trattandosi di una sospensione di diritti, inquantochè non si può sapere quando gli individui dei quali si tratta saranno definitivamente congedati. Peraltro, trattandosi più che di diritto di iscrizione nelle liste, di diritto di voto, mi pare sia il caso di provvedere quando saremo all'articolo 57; il quale articolo stabilisce chi sia o non sia ammesso a votare. Conseguentemente, se l'onorevole Vacchelli non fa difficoltà, senza sospendere l'articolo in esame, si potrebbe provvedere quando si discuterà il successivo articolo 57.

Quanto infine alla osservazione dell'onorevole Luchini Odoardo, io credo che le parole *documenti autentici*, le quali sono una espressione sintetica, siano appropriate a tutti i casi e si riferiscano quindi anche a quello di perdita di diritti civili e politici, essendo documenti autentici le sentenze passate in giudicato. Perciò la dizione generale e sintetica mi pare migliore. Ma, siccome anche la dizione della legge vigente non produsse inconveniente, se l'onorevole Luchini intende proporre un emendamento, per parte mia non mi opporrò al medesimo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

**ZEPPA.** A me pare, che volendosi dare un significato ben preciso a questo articolo e togliere in avvenire qualsiasi questione, occorrerebbe un'aggiunta presso a poco nei termini che vado ad esporre. La difficoltà nasce da ciò che la Giunta municipale non fece le variazioni volute dalla legge. Ora, quando si tratta di morti, quando si tratta di sentenze passate in giudicato che abbiano tolto i diritti civili e politici, lo si sa (secondo anche l'opinione dell'onorevole Zanardelli, che credo giustissima) rimane sempre il diritto all'ufficio e quindi alla Camera.

Non vedo la difficoltà di poterlo aggiungere all'ar-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

ticolo in via di emendamento, essendo la giurisprudenza costante in questo; e quindi si potrebbe ripetere anche in quest'articolo. Io quest'emendamento lo farei anche per aggiungervi il concetto dell'onorevole Vacchelli, che a me pare giustissimo, perchè v'è una categoria d'individui i quali dovrebbero essere tolti quando si provasse, come si prova la morte, con documenti, che veramente stavano sotto le armi e non potevano esercitare il diritto.

L'onorevole Zanardelli ha riconosciuto la giustezza di quest'emendamento, ma dice di trovare difficile il modo.

Io non vedo queste difficoltà, perchè dopo le parole « tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale » si potrebbe dire: « e qualora la Giunta municipale non facesse queste variazioni, è riservato all'ufficio centrale o alla Camera di fare queste variazioni. » (*Interruzioni*) Se si è fatto sempre così, non vedo perchè non si possa mettere nella legge. (*Interruzione dell'onorevole Cancellieri*)

Ma, no signore; si è fatto sempre così, onorevole Cancellieri. Da quando si fanno le contestazioni alla Camera, essa ha sempre tolto il numero dei morti. Ora, volendo aggiungere la categoria della quale parla l'onorevole Vacchelli, al che tengo moltissimo, perchè mi pare giusto quanto ha osservato, si potrebbe esplicitamente dichiarare nella legge. Non vedo difficoltà per questo insormontabili ed in tal modo si toglierebbero tutte le contestazioni a cui siamo esposti ogni volta che v'è un'elezione.

Questo è quanto sottopongo alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Morini.

**MORINI.** Mi soddisfa il vedere che, se non altro, il mio emendamento ha giovato a far palese il pensiero intimo della Commissione e del ministro guardasigilli col quale debbo dal silenzio argomentare sia la maggioranza della Commissione in perfetto accordo, sebbene altro dei membri mi avesse invitato a rimandare il mio emendamento ad altro articolo. Ma di questa lieve discrepanza non tengo conto.

Metto solo in sodo che io, nel proporre l'indicato emendamento, non ebbi scopo politico di sorte. Questa è la verità.

Del resto, sia in un modo o nell'altro concepito l'inciso, a me personalmente nulla importa. Per altro mi toccò sovente l'improbabile e materiale lavoro di esaminare, confrontare certificati di morte ammessi alla rinfusa dai seggi elettorali, che poi non corrispondevano affatto con le liste elettorali, il più delle volte mancanti di precisione e fui spesso costretto di istituire lunghe indagini per scoprire il vero e qualche volta inutilmente. Al contrario questa operazione fatta dalla Giunta municipale in epoca non

sospetta, all'appoggio di documenti autentici che sono in suo potere, siccome i libri dello stato civile, riesciva utile a tutti, più conforme al vero, ed eliminava una sorgente di continue discussioni in quest'Aula. Ora se la Commissione ed il signor ministro credono di non accettare il mio emendamento per lasciare le cose come pria, per me non vi annetto una grande importanza. Mi pare però che le difficoltà saranno sempre molte e frequenti e che non gioverà nulla alla sincerità delle elezioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**NOCITO.** Non voglio entrare nei motivi che hanno determinato la Commissione a dare alla Giunta il potere di fare delle variazioni alle liste, dappoichè le ragioni esposte dall'onorevole guardasigilli mi paiono abbastanza chiare. Solamente mi permetto di fare due osservazioni. La prima è relativa al bisogno di quelle correzioni che l'onorevole Luchini vorrebbe fare all'articolo 36; dappoichè l'onorevole Luchini vorrebbe che fossero cancellati dalle liste coloro che incorsero nella perdita dei diritti civili e politici per sentenza passata in cosa giudicata. Io sono di opposto parere, giacchè si capisce molto bene che codesti diritti civili e politici non si possono perdere se non in forza di una sentenza che abbia proprio il carattere della condanna. E si comprende anche meglio che non si può dare ad una sentenza penale la sua efficacia se non quando sia passata in cosa giudicata. Dunque per lo meno la proposta dell'onorevole Luchini sarebbe una cosa inutile. Mi permetto poi di fare una seconda osservazione, ed è questa. Nel progetto della Commissione è stabilito che debbano essere eliminati dalle liste coloro i quali incorsero nella perdita dei diritti civili e politici, ed i nomi dei morti. Ora, qual è lo scopo di questa variazione? Naturalmente, che non s'impingui la lista elettorale di nomi inutili e non si crei una maggioranza fittizia. Ma, se questo è lo scopo, si sarebbe dovuto ricordare che si diventa nome inutile nella lista non solo per causa di morte, ma quando si perde per condanna l'esercizio dei diritti civili e politici, ed anche quando l'elettore viene inabilitato, od interdetto.

Io quindi non comprendo come, a proposito dell'articolo 36, non abbia la Commissione ricordato l'articolo 39, il quale dice: « Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore coloro che sono in istato di fallimento, » ecc., « e coloro che sono in istato d'interdizione, o inabilitazione per infermità di mente. » Se poteva cadere qualche dubbio su coloro che sono in istato di fallimento, certamente non ne poteva cadere alcuno su coloro i quali si trovano in istato d'interdizione o d'inabilitazione per infermità

di mente; in modo che tra questo caso, e l'altro di coloro che perderanno l'esercizio dei diritti civili e politici, non trovo davvero una differenza molto grande. E, poichè si era su questo terreno, non so come non si sia ricordato che l'elettore diventa valore inutile nelle liste elettorali, non solo quando perde l'esercizio dei diritti civili e politici per condanna, ma ancora quando per condanna incorre nella sospensione dei diritti civili e politici. Di questa sospensione del diritto elettorale principalmente ragionano molti degli articoli di questo disegno di legge, a prescindere dal Codice penale, e fra gli altri, l'articolo 99, ed è quindi opportuno il tenerne conto nella correzione delle liste.

Sono queste le osservazioni che ho stimato sottoporre alla Commissione, ed ove essa credesse di poter fare una qualche variazione al suo articolo 36 in questo senso, ne sarei ad essa tenuto. Ad ogni modo, per non intralciare la discussione, non faccio una proposta formale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

**VACCHELLI.** L'onorevole guardasigilli propone di rimandare la questione da me sollevata all'articolo 57; ma io gli devo osservare che l'articolo 57 potrebbe provvedere soltanto in parte alla difficoltà da me accennata; cioè, secondo me, bisogna notare nelle liste quando un individuo va sotto le armi, e notare sulle liste o comprovare in altro modo che ha cessato di essere sotto le armi per aver ottenuto un congedo.

Questa seconda cosa si può provare esibendo il documento che precisa la posizione militare, per ottenere di essere ammessi a dare il voto. Ma per negare l'ammissione al voto occorre che l'ufficio elettorale abbia un documento a cui appoggiarsi; e ciò anche per precisare il numero degli elettori in relazione alle proclamazioni a primo scrutinio.

Se la prova di poter votare può rimandarsi all'articolo 57, quella che esclude dal voto gli individui iscritti nelle liste deve a mio avviso stabilirsi all'articolo 36. Ad ogni modo ho già dichiarato che non intendo improvvisare emendamenti, e me ne rimetto al senno della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**LUCHINI ODOARDO.** Non so che gusto vi sia nel lasciare alla giurisprudenza la soluzione di questioni molto importanti, soprattutto in materia di ordine pubblico, quando queste questioni si possono evitare. È vero che le sentenze penali non sono eseguibili fino a che non passino in giudicato; ma bisogna considerare l'effetto delle sentenze civili circa l'interdizione, circa la cittadinanza, ecc. La questione non

sorgerebbe se si scrivesse per la prima volta questo articolo; ma poichè abbiamo nella legge vigente la dichiarazione che la sentenza deve essere passata in giudicato, per evitare dubbi è necessario che si ripeta cotesta dichiarazione nella legge che stiamo attualmente discutendo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Vitt.

**DE VITT.** Dirò poche parole.

Credo che la Camera debba approvare l'articolo 36 tale quale è scritto. In sostanza in questo momento di che cosa si tratta? Si tratta di regolare la formazione delle liste, si tratta di stabilire il modo di fare le liste, il modo con cui debbono funzionare ed il modo col quale debbono essere conservate. Le questioni sollevate dagli onorevoli Morini e Vacchelli sono questioni gravi, ma non mi sembra che sia questa la sede opportuna per trattarle. Altro è il caso che riguarda la formazione delle liste elettorali, altro è il caso che riguarda l'esercizio del diritto elettorale e la competenza delle sezioni dei collegi centrali. Certamente, fino a questo punto, noi abbiamo avuto da lamentare dei gravi inconvenienti; ed io, che coll'onorevole Morini mi onoro di far parte della Giunta per la verifica dei poteri, posso dire che ci troviamo spessissimo dinnanzi a questioni di simil natura.

Spesso accade che all'ufficio di proclamazione di un deputato si compie il numero degli elettori, si cancellano i morti, si cancellano i falliti, si cancellano quelli i quali per qualunque guisa abbiano perduti i diritti civili e politici. Ora si deve conservare questo potere ai seggi elettorali o agli uffici definitivi? Questo lo vedremo quando tratteremo la questione sul modo con cui si fanno le elezioni, sul modo con cui si esercita il diritto elettorale. Allora potremo trattare anche la questione sollevata dall'onorevole Vacchelli. Imperocchè tali questioni non riguardano tanto la formazione delle liste, quanto l'esercizio del diritto elettorale: il modo di esercitarlo, di verificarlo e di proclamare la elezione del deputato. Quindi io pregherei la Camera di votare l'articolo tal quale. Molto più che si tratta di una questione che noi non abbiamo potuto nemmeno vedere e sulla quale non si può quindi portare quella maturità di consiglio, la quale, se è sempre necessaria, è necessaria maggiormente quando si tratta di questioni di tanta importanza. *(Ai voti! ai voti!)*

**PRESIDENTE.** Abbiamo, a questo articolo 36, due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Luchini. Esso consiste nell'aggiungere alle parole: « della morte di elettori » le altre: « che risulti da documenti autentici » e nel sostituire alle parole: « da

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

autentici documenti » le altre: « da sentenze passate in giudicato. »

Poi vi è un emendamento dell'onorevole Morini, il quale consiste nello aggiungere alle parole: « tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale » le seguenti: « e sono di sua esclusiva competenza. »

Onorevole Morini, insiste?

MORINI. Siccome, cortesemente, un membro della Commissione mi dà speranza che il mio emendamento possa essere preso in considerazione in altra sede più opportuna, cioè in uno dei successivi articoli su la procedura elettorale, così io lo ritiro per ora, e lo raccomando alla discrezione cortese della Commissione al luogo più adatto.

PRESIDENTE. Per ora lo ritira?

MORINI. Per ora lo ritiro e lo rimetto alla discrezione della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Luchini, ritira o mantiene il suo emendamento?

LUCHINI. Desidererei di conoscere il parere della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vitt mi pareva non avesse accettato alcun emendamento, e però le ho domandato se insisteva, oppur no; del resto se l'onorevole De Vitt vuol dare ulteriori schiarimenti...

DE VITT. Mi pare, se ho ben compreso l'emendamento dell'onorevole Luchini, che voglia alle parole « la morte degli elettori...

PRESIDENTE. Aggiungere dopo le parole « morte degli elettori » le altre « risulti da documenti autentici »; e dopo l'inciso « ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici » aggiungere: « che risulti da sentenza passata in giudicato. »

DE VITT. La Commissione intende per documento autentico qualunque documento che per legge faccia prova provata di un fatto.

LUCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCHINI. Ma anche una sentenza soggetta ad appello o a ricorso per cassazione è un documento autentico alla pari di sentenza passata in giudicato. La questione non si pone nè si può porre così.

Ora si tratta di sapere se è necessario che la sentenza sia passata in giudicato come stabilisce la legge vigente. Due, ripeto, sono le questioni: una riguarda l'autenticità del documento relativo alla morte dell'elettore, l'altra consiste nel sapere se la perdita dei diritti civili e politici debba risultare da sentenza passata, o no, in giudicato. Ciò che si dice circa il documento autentico risponde ad una delle questioni, ma non all'altra; all'altra si dà una risposta che non sta in chiave.

COPPINO, relatore. La Commissione come ha detto

l'onorevole De Vitt, dà alle parole *autentici documenti* il significato che l'onorevole Luchini desidera con il suo emendamento; ma per amor di pace e per maggior chiarezza la Commissione è disposta ad accettare la correzione.

Quanto all'emendamento che l'onorevole Morini sospende per ora per rimandarlo ad altra volta, la Commissione lo esaminerà; ma osservo che la Commissione stessa aveva inteso con le parole: « a cura della Giunta municipale » che si desse alla Giunta municipale questa facoltà; non intende punto di accettare l'altra aggiunta: che fosse di « sua esclusiva competenza. » Ha considerato queste liste rivedibili dalla Giunta, in un periodo che precede di poco il periodo elettorale per i due casi che sono indicati qui: ha voluto non pregiudicare l'uso, la giurisprudenza stabilita, col levare agli uffici elettorali prima, ed alla Camera poi, la facoltà di dire che veramente la maggioranza, in un determinato collegio, è di tanti e non di tanti; imperocchè mantenendo i morti, non avendo facoltà di levarli, noi avremmo delle cifre le quali si allontanano dal vero.

Ma, tornando all'emendamento dell'onorevole Morini, se noi gli troveremo poi la sede, lo discuteremo allora; intanto, per quelli della Commissione che hanno questo avviso, ci rincresco, ma l'onorevole Morini conosce quale sarà la deliberazione che si prenderà allora.

PRESIDENTE. La Giunta accetta dunque i due emendamenti dell'onorevole Luchini Odoardo, come pure il ministro.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'esperienza ci dimostra come molti cittadini, i quali commettono reati fuori provincia o fuori comune, i quali hanno perduto quindi i diritti civili e politici, tuttavia rimangono iscritti sulle liste perchè, o non vi è alcuno del popolo che denunci questa diminuzione di capo, o perchè gli stessi partiti politici, disgraziatamente, hanno la voglia di tenere il numero, e di pensare poco alle qualità delle persone. Ora io raccomando alla Camera di studiare un modo come dalla sede delle Corti d'appello si mandino gli estratti delle sentenze, le quali modificano la capacità politica delle persone, ai comuni cui spetta.

Questa lacuna della legge elettorale doveva essere corretta, e per la moralità, e per l'eguaglianza del diritto che vuole che chi ha perduto l'elettorato non sia elettore. Non voglio citare casi nei quali, io stesso elettore, ho verificato l'iscrizione di talune persone indegne. Quindi io vorrei che, prima di venire alla votazione dell'articolo, la Camera facesse riserva di

studiare un articolo aggiuntivo. Se le leggi elettorali, in via di riforma, hanno importanza, egli è quella di metter riparo contro gli agguati e gl'inganni che l'esperienza ha dimostrato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**COPPINO, relatore.** L'articolo che si discute determina la facoltà nella Giunta di cancellare coloro i quali, o siano morti, o, per sentenza passata in giudicato, abbiano perduto i loro diritti civili e politici. L'onorevole Pierantoni fa avvertire che può molte volte ignorarsi la condizione di alcuni cittadini, e fa raccomandazione alla Giunta di studiare il modo come queste notizie possano pervenire al comune, sulle cui liste elettorali è iscritto il cittadino che ha perduto i diritti civili e politici.

La Commissione studierà tale questione e vedrà se nel procedere della discussione in uno degli articoli vi sia il luogo dove determinare la maniera per cui queste notizie dalle Corti che condannano vengano ai comuni nelle cui liste questi elettori condannati sono iscritti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Mi pare che si potrebbe procedere innanzi con questa dichiarazione, che, cioè, l'articolo che sarà aggiunto sarà poi classificato accanto all'articolo 36.

Il sistema poi che crederei più conveniente sarebbe quello che le Corti stesse mandassero la notizia al luogo di nascita dell'individuo, salvo poi di verificare il cambiamento di domicilio.

Bisogna studiare un sistema serio per non far rimanere persone che non hanno i diritti civili e politici nella qualità di elettori.

**PRESIDENTE.** Intanto all'articolo 36 non sono proposti altri emendamenti che quelli dell'onorevole Luchini Odoardo, accettati dal Ministero e dalla Commissione.

Ne do lettura.

Il primo consiste nell'aggiungere dopo le parole: « della morte di elettori » le seguenti: » e risulti da documenti autentici. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

L'altro emendamento dell'onorevole Luchini consiste nel sostituire alle parole: « e risulti da documenti autentici » (cioè la perdita dei diritti civili e politici) le seguenti: « e risulti da sentenza passata in giudicato. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 36 così emendato:

« Art. 36. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

« Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, e risultino da documenti autentici, ovvero della perdita dei diritti civili e politici e risultino da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte dalla Giunta municipale. »

(È approvato.)

« Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

« L'azione deve proporsi, a pena di nullità, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 35. Nello stesso termine, l'appellazione deve notificarsi alla parte interessata, qualora si impugni l'inserzione di uno o più elettori, ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale. »

**DELLA ROCCA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DELLA ROCCA.** Due inconvenienti gravissimi erano deplorati nell'applicazione della legge elettorale che ancora vige. L'uno era quello di potersi approvare le liste elettorali quasi alla vigilia delle elezioni senza dare diritto a coloro che volevano reclamare di proporre e far discutere i rispettivi reclami. Talchè in questo modo spesse volte l'elezione era fatta da un colpo di prestigio (mi si permetta l'espressione).

L'altro inconveniente era che in pendenza della discussione dei reclami numerosi, molteplici, che si proponevano dinanzi all'autorità giudiziaria, i reclamanti votavano; dimodochè quando sopraggiungeva la sentenza che dichiarava incapaci di votare 100, 200, 300 elettori, l'elezione già era avvenuta, l'eletto era già proclamato con poca differenza di voti sul suo competitore, e rimaneva non pertanto

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

eletto, quantunque fosse chiarito che tre o quattrocento di quelli che avevano votato non ne avevano diritto.

A questo duplice inconveniente si è provveduto in parte col disegno di legge che ora discutiamo, perchè deve riconoscersi con soddisfazione che il primo sconcio è stato totalmente evitato colla disposizione dell'articolo 36 testè votato, il quale sancisce che non si possa procedere all'elezione se non in base della lista debitamente e definitivamente approvata prima che il collegio sia dichiarato vacante. Quindi, come dissi, il primo inconveniente è evitato.

Però l'altro inconveniente che vi ho additato, non solo non è tolto di mezzo, ma in certo modo è ufficialmente ingrandito; sicuro! Col terzo comma dell'articolo 37 che discutiamo, e su cui io richiamo vivamente la vostra attenzione, è prescritto che in pendenza del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, possano votare non solo quelli che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente irrevocabilmente approvate, e contro i quali si è prodotto reclamo all'autorità giudiziaria, ma anche coloro i quali siano stati per la prima volta iscritti nelle liste in formazione, quando però su di queste iscrizioni fossero concordi il Consiglio comunale e la Commissione provinciale. Quest'ultima disposizione è una garanzia, ma non toglie il danno. Per il passato si era vivamente discusso se avessero diritto di votare in pendenza del reclamo solamente gli elettori che erano iscritti in una lista precedente debitamente ed irrevocabilmente approvata, ovvero ancora quelli che erano proposti nella lista ancora in discussione. La giurisprudenza era fluttuante in proposito, perchè una giurisprudenza autorevole aveva dichiarato, che avevano diritto di votare solamente quelli che erano in possesso di stato, cioè quelli che essendo iscritti in una lista definitiva e irrevocabilmente approvata, fossero soggetti ad un reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria. Per coloro i quali erano stati per la prima volta iscritti, e non avevano un possesso di stato, molte volte la giurisprudenza aveva negato il diritto di votare in pendenza del reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria. Ora con questo comma ufficialmente si dice che possono votare tutti quanti, e quelli delle liste precedenti, e quelli che sono proposti nelle liste nuove approvate dal Consiglio civico, e dalla Commissione provinciale, quantunque penda reclamo innanzi all'autorità giudiziaria.

Si scorge di leggieri che l'inconveniente si mantiene, perchè quantunque l'autorità giudiziaria dopo l'elezione cancellasse 100 o 200 elettori o 300, pure l'elezione rimane; ed allora qual valore morale può avere più quell'elezione? Avrà un valore legale,

perchè il deputato è stato proclamato, ha preso possesso, ed esercita il suo ufficio, ma svanisce ogni valore morale, ed ogni significato della volontà elettorale.

Ora, francamente, o signori, io credo che questo inconveniente debba essere eliminato; ma voi mi chiederete: in che modo? Il modo, veramente, lo comprendo anch'io, è assai difficile rinvenirlo, ed io mi sono un po' lambiccato il cervello per trovarlo, ma non ho ottenuta soluzione facile ed accettabile. Però io vi propongo un dilemma: o voi limitate l'esercizio del diritto unicamente a coloro che erano iscritti nelle liste precedenti definitivamente approvate, ed allora siete sulla via piana, perchè per costoro vi è una presunzione che siano rivestiti del loro diritto, escludendone gli altri che ancora sono *sub judice*, che sono ancora nelle liste in formazione; ed in tal caso avete una soluzione che più vi assicura. Ovvero, o signori, potete disporre che non si possa procedere all'elezione se non quando questi reclami che sono innanzi all'autorità giudiziaria siano definitivamente decisi, e questa è anche una soluzione non di ardua attuazione. (*Segni di diniego*)

Permettetemi che io esprima la mia idea; imperocchè è chiaro che, secondo l'articolo 36, non si può procedere all'elezione che in base ad una lista elettorale approvata definitivamente prima che il collegio sia dichiarato vacante; dunque voi avete questo punto di partenza, che con quelle liste si deve procedere all'elezione, con quelle liste cioè approvate prima della vacanza del collegio. Ma può darsi che vi siano dei reclami dinanzi all'autorità giudiziaria precedenti o posteriori alla vacanza del collegio; questi reclami in quanto tempo possono essere decisi? Lo possono in brevissimo tempo, perchè lo stesso progetto negli articoli successivi ordina che su questi reclami si debba giudicare in via sommaria ed in linea d'urgenza.

Ora, domando a voi, quanto ci vuole a decidere su questi reclami? Io credo non si possa andare al di là di un mese (un mese sarà anzi eccessivo, ma io fisso il termine di un mese) dunque in un mese i reclami saranno decisi: il collegio elettorale può essere convocato anche fra 40 o 50 giorni, quindi vedete bene che la disposizione che io vi propongo può essere benissimo attuata, cioè che non si proceda all'elezione se non in base di una lista, i reclami contro la quale siano stati decisi dall'autorità giudiziaria, dinanzi a cui pendevano. Io sottopongo questo alla vostra attenzione, al vostro esame, alla vostra sagacia; vorrei che ci fosse una soluzione tale, la quale allontani quei gravissimi inconvenienti che la Giunta delle elezioni, la Camera, il paese, la pubblica opinione, hanno ripetute volte stigmatiz-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

zati. Questo in quanto al 2° comma dell'articolo in discussione.

Intendo poi di fare una piccola osservazione relativa all'altro comma, che stabilisce i termini per produrre reclami innanzi all'autorità giudiziaria. Quest'altro comma dice: che si accordano 10 giorni di tempo a qualunque cittadino voglia presentare reclami all'autorità giudiziaria; i 10 giorni decorrono dal dì della notificazione del provvedimento della Commissione provinciale di cui all'articolo precedente.

Ora, io faccio osservare che questo termine di 10 giorni, decorrendo dal giorno della notificazione, può essere applicato solamente a colui che abbia prodotto reclamo innanzi alla Commissione provinciale, e che voglia presentare poi reclamo alla Corte di appello contro il deliberato della Commissione provinciale. Ma se vi è qualche cittadino che non abbia proposto reclamo alla Commissione provinciale e intenda esercitare a quest'azione di diritto pubblico, di pubblica ragione dinanzi alla Corte di appello, contro costui il termine non decorrerebbe mai, perchè non avendo presentato reclamo alla Commissione provinciale, non gli si deve notificare nessuna decisione. E nessun dubbio che si possa reclamare alla Corte d'appello senza aver reclamato alla Commissione provinciale, quando si consideri, che trattasi di azione popolare interessantissima; di tal che il progetto adopera la frase generica: *qualunque cittadino può intentare l'azione giudiziaria*. Ecco perchè io con un emendamento, che ho già sottoposto all'esame della Commissione, propongo di far decorrere il termine contro questo cittadino che ricorre alla Corte di appello e che non ha ricorso alla Commissione provinciale, dal giorno della pubblicazione della lista, perchè, come sapete, nell'articolo precedente è stabilito che la lista debba essere pubblicata ed affissa per tanti giorni.

Dunque io farei contro questo cittadino, che intende ricorrere alla Corte d'appello, decorrere il tempo dalla pubblicazione della lista, gli darei anche qualche giorno più dei 10 che si accordano a coloro che hanno avuto la notificazione del deliberato; perchè altro è colui che ha la comunicazione del deliberato fino a casa, altro è colui che deve andare fino all'ufficio comunale a riscontrare, ed a leggere i provvedimenti che sono stati emanati. Dunque io darei a questo tale 15 giorni di tempo; tanto più che colui che ha i 10 giorni ne ha avuti altri 5, quanti l'articolo precedente ne accorda, per la pubblicazione e notificazione del provvedimento.

Questa aggiunta di termine è indispensabile, sia perchè debba decorrere un tempo tanto per chi

ha reclamato che per chi non ha reclamato; sia perchè se non si ponesse quest'altro termine di cui discorre potrebbe avvenire, che colui che non ha reclamato, e contro il quale è decorso il tempo dei dieci giorni, si avvarrebbe, in qualunque epoca, di uno chiunque elettore per introdurre quel reclamo, che egli non potrebbe personalmente più proporre. E poi è evidente, che le questioni elettorali debbano essere decise subito dal magistrato, e che quindi occorra un termine che sia uguale per tutti.

Io mi auguro di aver soddisfacente risposta intorno ai dubbi che ho sollevati relativamente alla parte interessante delle disposizioni di questo articolo; e che Ministero e Commissione facciano buon viso a questo lievissimo emendamento che io, unitamente all'onorevole Cocco-Ortu, ho presentato, nell'intendimento di meglio chiarire la disposizione che noi ora discutiamo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

**ZEPPA.** Io non potrei in nessun modo accettare l'emendamento del mio onorevole amico Della Rocca. È vero che la giurisprudenza attualmente si è pronunciata, perchè anche coloro i quali non si trovassero ad aver già acquistato il diritto in una lista, ma fossero semplicemente ammessi dalla Giunta comunale, od anche dalla deputazione provinciale, possano votare col certificato della Corte d'appello. È certo un grave sconcio che quelli i quali per la prima volta vengono messi in una lista abbiano diritto di votare col certificato della Corte d'appello.

L'onorevole Della Rocca, a trovare un rimedio a questo sconcio, vorrebbe, che si prolungassero i termini per il ricorso all'autorità giudiziaria, ed i termini per l'opposizione; ora il mio amico Della Rocca comprenderà che la legge ha già fatto tutto quanto era in lei quando ha disposto che tutti i termini sieno abbreviati.

Ora cosa potrebbe dire più di questo? Non potete prescrivere un termine fisso perchè difficilmente potrebbe l'autorità giudiziaria corrispondere per molte ragioni a questi termini che voi fissate.

Io credo che il rimedio unico che possa esservi a tutto questo male dell'elezione, per cui talvolta è eletto chi non lo è veramente, è che possa dipendere dalla sovrana autorità della Camera; cioè che la Camera possa fare quelle detrazioni di voti, tanto dei morti, quanto di quelli che hanno perduto i diritti civili, quanto di coloro che con sentenza la Corte di appello avesse posteriormente giudicato non avere il diritto. Non c'è altro rimedio che questo. Allora si potrebbe realmente dire che hanno votato solo quelli che avevano il diritto di votare. E siccome questa materia, come diceva bene l'onorevole rela-

tore, si tratterà posteriormente quando saremo a discutere dei diritti che possono accordarsi al cittadino per votare, allora io mi permetterò di presentare un formale emendamento alla legge col quale si stabilisca che la Camera sia sovrana nel fare il conto dei voti per constatare quali siano coloro che potevano votare nel momento in cui votarono.

Ma che 100 individui abbiano esercitato il diritto del voto quando si riconosca poi che non erano elettori e che questi 100 individui contribuiscano all'elezione come accade oggi, questa è veramente un'enormità. Ora sulla materialità del fatto non può che la Camera decidere, perchè allorquando si decide dell'elezione allora è il caso di vedere se quelli che votarono erano elettori.

In quanto al secondo emendamento dell'onorevole Della Rocca, neanche questo io posso accettare, poichè stabilire un termine per ricorrere alla Corte d'appello contro la capacità di un cittadino ad essere elettore io non so se vi possono essere di questi casi. Vi possono essere e vi sono dei fatti gravissimi per cui le liste anche approvate non sono venute a cognizione, per un fatto qualunque anche doloso, del cittadino; ma allora come volete voi che decorrano questi 15 giorni quando poteste provare che realmente queste liste non sono venute a sua cognizione?

**DELLA ROCCA.** Le liste sono pubblicate.

**ZEPPA.** Sì, è vero, sono pubblicate, non mi faccia spiegare di più. (*Interruzioni*) Ma se la pubblicazione non fosse avvenuta? Quindi bisogna che gli si dia il diritto fino all'ultimo giorno per contestare la capacità di un elettore. In questo caso io quindi non credo che si debba fare alcuna innovazione. In quanto all'altro quando sarà il momento proporrò un emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

**LACAVA.** (*Della Commissione*) Le osservazioni fatte dal mio amico onorevole Della Rocca sono due. La prima riguarda il termine per produrre l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria; l'altra l'esercizio del diritto elettorale in pendenza del giudizio innanzi alle Corti di appello. Comincio dalla prima, da quella, cioè, che riguarda l'azione che deve proporsi innanzi alle Corti di appello. Egli è vero che, a prima vista, nell'articolo 37 l'azione che deve proporsi a pena di nullità entro 10 giorni, potrebbe parere che si riferisca soltanto a coloro i quali sono interessati circa la questione dell'elettorato, ma da tutto il complesso dell'articolo si rileva che tanto l'azione che il termine è per tutti i reclamanti. Però a togliere ogni equivoco la Commissione non ha difficoltà

di accettare la proposta dell'onorevole mio amico Della Rocca, tendente ad eliminare ogni possibile controversia d'interpretazione. E in conseguenza accetta che l'azione debba proporsi a pena di nullità fra 10 giorni dalla notificazione, come sta stabilito nel progetto della Commissione, per gli interessati, e che possa quest'azione stessa esperirsi da qualunque altro cittadino entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione delle liste; di cui nell'articolo 35. L'articolo 35 testè votato riguarda la pubblicazione delle liste, che si farà non più tardi del 15 luglio e fino al 31 luglio, e la notificazione agli interessati dentro 5 giorni dalla pubblicazione delle liste stesse. Dimodochè la Commissione ammetterebbe che l'azione deve proporsi dagli interessati a pena di nullità entro 10 giorni dalla notificazione di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 35; e dagli altri reclamanti entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dallo stesso articolo.

Circa la seconda osservazione dell'onorevole Della Rocca che riguarda l'esercizio del diritto degli elettori in pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, egli stesso, nel suo discorso, ha fatto rilevare la gravità di prendere una risoluzione sia in un senso, sia in un altro. E difatti, per quanto mi ricordo, la Commissione ha lungamente dibattuto nel suo seno questa questione, e, dopo non breve discussione, venne a queste conclusioni.

L'esercizio del diritto di voto degli elettori, nei quali si reclama dinanzi al potere giudiziario, riguarda o quelli che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, o coloro che furono iscritti nelle liste definitive per la prima volta.

Nel primo caso l'onorevole Della Rocca stesso fa eco ed accetta la proposta della Commissione, dapochè quelli che erano stati iscritti nelle liste precedenti hanno il possesso di stato elettorale, e la presunzione che fossero stati bene iscritti. Ed in conseguenza, durante il periodo dell'azione straordinaria dinanzi all'autorità giudiziaria non è il caso di togliere a costoro il diritto elettorale. La difficoltà sua è per il secondo caso, cioè per coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso, e contro i quali si reclama dinanzi alle Corti. Ma io prego l'onorevole mio amico a voler considerare che la Commissione, per mantenere il diritto a costoro, durante l'azione dinanzi alle Corti, richiede la decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

Nel modo come è stabilita nel disegno di legge la procedura elettorale, l'onorevole mio amico deve considerare che noi diamo molta importanza tanto al Consiglio comunale, che alla Commissione pro-

vinciale autorevolmente composta, perchè abbiamo stabilite molte garanzie nella procedura che si svolge presso l'una e l'altra autorità; e quando troviamo che l'autorità comunale, cioè il Consiglio comunale, e la Commissione di appello sono state di accordo ad ammettere il diritto elettorale di un dato cittadino, non è presumibile veramente che questo concorde giudizio delle due autorità possa essere infirmato, almeno fino a prova contraria. E tanto più crediamo giusta la nostra proposta in quanto che l'azione di cui si parla nell'articolo 37 è un'azione straordinaria. Per l'articolo 36 testè votato abbiamo ammesso il principio che l'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si faccia unicamente dagli elettori iscritti nella lista definitivamente approvata. E la lista è definitivamente approvata allorchè è completata la procedura amministrativa. Quando invece si ricorre innanzi al potere giudiziario, si usa di un rimedio straordinario. E trattandosi di un rimedio straordinario, prego il mio amico di considerare che non è il caso di togliere durante l'esperimento di esso ad un cittadino il diritto elettorale che gli è stato accordato concordemente dal Consiglio comunale e dalla Commissione provinciale. Ecco le ragioni per le quali la Commissione mantiene l'esercizio del diritto elettorale ai cittadini ammessi *ex novo* nel caso di decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

L'onorevole Della Rocca ha detto in ultimo che desidererebbe fosse fissato un termine qualunque per compiere questo procedimento. La Commissione fece a sè stessa questa osservazione, ma finchè si tratti di dar facoltà per esercitare un diritto, si possono stabilire dei termini. Diffatti abbiamo stabiliti i termini di 10 e di 15 giorni. Ma prefiggere dei termini ai magistrati per risolvere questi reclami, non è sembrato alla Commissione cosa possibile.

La magistratura deve giudicare con rito sommario ed in via di urgenza, e naturalmente secondo le condizioni in cui le questioni si trovano. Noi riteniamo, ed è desiderabile che la magistratura giudichi nel più breve termine possibile. Inoltre prefiggendo un termine, dovremmo stabilire se, passato questo termine, il procedimento non espletato resti viziato e nullo, e con esso il diritto al ricorso. Crediamo quindi più prudente lasciare all'autorità giudiziaria la cura di completare nel termine più breve possibile il procedimento giudiziario, come è stabilito anche nella legge attualmente in vigore. Dunque la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Della Rocca e lo prega di non insistere nell'altra sua osservazione.

DELLA ROCCA. Non è soltanto mio.

LACAVA. Dichiaro che l'emendamento di cui ho parlato, è firmato tanto dall'onorevole Della Rocca quanto dall'onorevole Cocco-Ortu. In conseguenza, rispondendo all'onorevole Della Rocca credo di aver risposto anche all'onorevole Cocco-Ortu.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. L'articolo che si discute mi porge occasione di pregare la Camera, e specialmente il Ministero e la Commissione incaricata della compilazione di questo articolo, di risolvere un dubbio. Mi immagino che i miei colleghi già sappiano di che si tratta, e quindi sarò brevissimo.

Esiste un disaccordo fra la Corte di cassazione di Roma e la Corte di appello di Napoli intorno all'azione del Pubblico Ministero in materia elettorale. Secondo la prima, il Pubblico Ministero, a senso dell'articolo 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha l'azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non sia attribuita ad altri ufficiali pubblici, e spetta pure ad esso far ricorso alla autorità giudiziaria contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia elettorale.

La Corte di appello di Napoli manifestò invece più volte contrario avviso.

Giacchè trattiamo questo argomento, è meglio stabilire addirittura che il Pubblico Ministero ha azione a ricorrere direttamente contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia elettorale. Se questo non si vuole, si dica no. In ogni modo, le due Corti non potranno più essere contrarie l'una all'altra. Mi basta di aver sollevata questa questione perchè la Camera veda se vi sia il bisogno di risolverla. Non è bello certamente vedere la Cassazione di Roma, a sezioni riunite, adottare a questo proposito una massima che poi è respinta dalla Corte di appello di Napoli. Gli italiani devono essere regolati da una sola legge. Facciamola bene, e sia eseguita.

PIBRANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIBRANTONI. Io prego la Commissione di ponderare con tutta l'attenzione degna del tema e della sua competenza la innovazione scritta nell'articolo 37 del disegno di legge. Sinora, per due grandi principii di ordine pubblico, cioè, che l'appello sia sospensivo e che il possesso di stato debba essere rispettato, la legge elettorale vigente in conformità delle leggi che reggono gli altri paesi aveva dato l'effetto sospensivo alla decisione, per cui un elettore già iscritto fosse stato cancellato dalle liste;

ed io comprendo una legge la quale tutela così delicatamente il diritto acquisito del cittadino.

Oggi la legge che è in discussione si diparte totalmente da questo sistema, inquantochè vuol dare l'effetto sospensivo all'appello, non soltanto in favore di chi si trovava già iscritto nelle liste, e quindi in possesso del diritto elettorale, ma anche a chi vi sia stato iscritto la prima volta col doppio voto concorde tanto della Giunta comunale, quanto della Commissione provinciale. Ma io credo che laddove si guardi al sistema delle così dette iscrizioni d'ufficio, le quali iscrizioni, per quanto legalmente fatte dalla Giunta, tuttavia sono sempre opera o di partigiano o di partigiani, bisogna essere molto cauti nel sanzionare questa novità. Mi risulta fuor di dubbio l'arte di molti candidati (per non dire di candidati poscia eletti) i quali vanno racimolando gli elettori che possono essere iscritti; e ciò fanno a loro spese, con la loro diligenza, spesso valendosi della loro autorità, perchè alle volte assessori o consiglieri municipali vanno a scavare cittadini dormienti, che non avevano coscienza dei loro diritti, per aumentare le liste elettorali in un modo nuovo, nuovissimo.

Io credo che, avendo la Commissione, come l'ha anche il Parlamento, la volontà d'impedire queste frodi che si fanno col principio dell'appello sospensivo, si dovrebbe sopprimere questo beneficio che vien fatto ai nuovi iscritti senza che vi sia un possesso di stato. Nè mi preoccupo poi della cautela cui accennava l'onorevole Correnti, presidente della Commissione, perchè infine la Giunta è sempre un corpo che ha un concetto politico, e, per quanto i lavori delle Commissioni provinciali siano lavori di revisione, non possono essere di molto approfonditi, specialmente quando per necessità di legge devesi loro assegnare un termine molto ristretto. Quindi a me parrebbe miglior cosa sopprimere addirittura queste parole: « quando coloro i quali sono stati iscritti nelle liste definitive, ecc. » poichè può succedere che la frode (che è la conseguenza della volontà di eludere le leggi), spessissimo possa produrre lotta politica fra la Giunta e la Commissione provinciale. E a me pare che basti che vi sia dissidio perchè neghiate questo diritto acquisito a siffatto beneficio.

Mi permetta la Camera di dire una parola sopra la questione sollevata dall'onorevole Ercole, benchè non fosse mio intendimento di sollevarla. È purtroppo vero che esiste una discrepanza, non un conflitto, fra la giurisprudenza della Corte d'appello di Napoli e la Cassazione di Roma in materia elettorale; ma si tratta di giurisprudenza elettorale amministrativa.

La Corte d'appello di Napoli costantemente ha detto che il Pubblico Ministero, il quale è stato respinto dalle udienze civili, non ha azione *ex officio* per domandare questioni di diminuzione di capo, o d'incompatibilità elettorale. Questa giurisprudenza è liberale, tanto più quando si avverta che il Pubblico Ministero, nel suo ufficio, non può essere che l'agente della volontà del prefetto. Egli nulla sa, egli si fa l'organo del prefetto. Quando il prefetto trova interesse a denunciare talune decisioni. Specialmente nella questione dell'incompatibilità dell'ufficio di consigliere comunale con quello di medico condotto, che non abbia uno stipendio fisso, ma una specie d'indennità, è stata inesorabile la Cassazione di Roma ad ammettere che compete quest'azione nell'interesse dello Stato. Tanto è vero che vi è stato qualche caso di resistenza della magistratura napoletana a proclamare questa giurisprudenza, la Cassazione di Roma, per non lottare più contro quella magistratura, ha rinviato le cause, dopo l'annullamento costantemente ad una sezione della Corte d'appello di Roma, la quale naturalmente ha obbedito alla sua maggiore e sovrana magistratura.

Ora, siccome qui è il caso di fare le leggi interpretative obbligatoriamente, mi pare che si debba sanzionare che l'interesse dello Stato, secondo la legge generale del Pubblico Ministero, non ha che vedere con la materia delle elezioni; specialmente quando si dà l'azione popolare a chicchessia, quando si vuole che il Governo si tenga lontano più che è possibile da queste questioni, non si può parlare di diritti di patrimonialità, o di altre ragioni, le quali siano state contemplate dalla legge generale sull'ordinamento giudiziario.

Quindi io conchiudo pregando il mio buon amico e collega Della Rocca di consentire che si sopprima l'ultima parte dell'articolo 37, lasciando intatto l'articolo 58 della legge esistente che dà l'efficacia di appello come sospensiva soltanto al possesso di stato, cioè a coloro che erano iscritti e che sono stati cancellati.

Prego la Commissione di studiare la questione sollevata dal collega Ercole affinché questa legge accenda meno dissidi che sia possibile.

Trattandosi di una materia tanto delicata quanto è quella della formazione del potere legislativo, fino da ora non posso ammettere l'idea dell'onorevole Zeppa il quale vorrebbe dare al Parlamento, in materia di verificaione di elezioni, un potere tanto sconfinato da permettere non nello stato presente degli animi ma nell'avvenire, che una maggioranza strana e violenta possa dare l'ostracismo ai rappresentanti delle minoranze: la qual cosa finirebbe

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

per essere il despotismo della volontà nella maggioranza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

**VARÈ.** Io aveva domandato di parlare sulla proposta dell'onorevole Ercole.

**PRESIDENTE.** Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Di Pisa.

**DI PISA.** L'onorevole Pierantoni, discorrendo dell'innovazione che si porta all'attuale legge coll'ultimo comma di quest'articolo, parte, io credo, da un equivoco, cioè che per la vigente legge abbia forza sospensiva l'appello solamente nel caso in cui l'elettore cancellato dal Consiglio comunale si trovi iscritto nelle liste dell'anno precedente. Faccio osservare all'egregio collega Pierantoni che l'articolo della legge in vigore è stato interpretato dalla Camera in diverso senso. Si è dato il diritto di votare non solamente a coloro che, per dir così, avevano il possesso di stato, perchè si trovavano iscritti nelle liste precedenti, ma si è dato il diritto del voto a coloro che erano iscritti nelle liste per la prima volta dal Consiglio comunale, quantunque contro questa iscrizione si fosse fatto appello all'autorità giudiziaria. E ricordo alla Camera che nel 1874 venne annullata l'elezione dell'onorevole Cancellieri appunto perchè in una sezione del suo collegio, il Consiglio comunale aveva ingrossato molto le liste: c'era ancora innanzi all'autorità giudiziaria l'appello, ma l'autorità giudiziaria ritardava a decidere, e quegli elettori ebbero il diritto di votare; e tuttocchè dopo fosse provato che erano individui che non dovevano essere compresi nelle liste, in conclusione l'elezione del competitore dell'onorevole Cancellieri venne convalidata, e riconosciuto deputato, chi deputato non doveva essere. Vede quindi l'onorevole Pierantoni che la giurisprudenza della Camera non è stata costante, e non si è sempre pronunciata nel senso che debbano votare soltanto coloro che sono iscritti nelle liste precedenti..

**PIERANTONI.** Domando di parlare.

**DI PISA..** ma si è riconosciuto il diritto di votare anche a coloro che sono iscritti per la prima volta dal Consiglio comunale, e di più a coloro che all'ultimo momento dal prefetto sono compresi o cancellati nella lista, sempre però che la Corte di appello non avesse deciso sino al giorno della votazione.

Talchè quest'articolo che cosa ci dà? Ci dà una garanzia maggiore, in quantocchè non basta adesso che un elettore venga iscritto dalla maggioranza del Consiglio comunale, ma è necessario che conforme all'avviso del Consiglio comunale, ci sia l'avviso della Commissione provinciale. Io prego la Camera di voler riflettere che la Commissione provinciale è

composta in guisa da offrire sufficienti garanzie per tutti; poichè in essa havvi l'elemento dell'autorità giudiziaria, havvi il rappresentante del Governo, e di essa fanno parte infine tre rappresentanti della provincia con questo di più che questi devono essere eletti col sistema del voto limitato a due nomi.

Talchè non è nemmeno a supporre che in quella Commissione non siano rappresentati i diversi partiti; epperò le ingiustizie saranno sempre minori. Nelle cose di questo mondo delle ingiustizie ve ne saranno sempre: ma mi pare che questo progetto migliori la legge attuale, e diminuisca le possibilità delle frodi.

L'amico mio Della Rocca, ha detto, come sia difficile del resto provvedere a tutte le possibili frodi ed agl'inconvenienti ch'egli teme possano derivare dalla disposizione in discussione. Egli senza farne proposta formale, diceva: suspendete l'elezione finchè i magistrati non abbiano giudicato. Ma possiamo noi impedire che il Governo stabilisca le elezioni generali per un dato giorno, per aspettare che prima si decida su tutti i reclami? Questo non mi pare un rimedio che si possa adottare.

Nè mi pare che sia un provvedimento giusto quello che mette innanzi l'onorevole Pierantoni, cioè la soppressione dell'ultima parte dell'articolo, perchè si verrebbe a togliere il diritto di elettore a chi da un anno all'altro potesse trovarsi nella condizione di essere iscritto nelle liste, e poi cancellato senza una ragione al mondo.

Quando il Consiglio comunale e la Commissione provinciale sono uniformi nell'avviso, per me c'è tutta la presunzione che quelle due deliberazioni stabiliscano la verità. L'onorevole Lacava del resto ha risposto molto bene a questo proposito, e se si accettasse quindi la proposta dell'onorevole Pierantoni, ci sarebbe da temere che noi recassimo offesa a chi pure nel momento dell'elezione vorrebbe esercitare questo che è proprio il diritto principale del cittadino.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Devo dare una breve risposta alle obiezioni fatte dall'onorevole Di Pisa. Egli mi ha ricordato un solo caso di giurisprudenza, e non della presente legislatura, ma di una delle passate.

L'onorevole Di Pisa sa che tutte le giurisprudenze, anche sopra i diritti più certi sono divise, talchè il poeta Heine chiamò la giurisprudenza la Bibbia di Satana.

In materia elettorale l'onorevole Di Pisa faccia uno studio sopra tutti i manuali, e non troverà due questioni decise nel modo identico. Onde io non mi era appellato alla giurisprudenza della Camera,

ma mi era appellato al senso secondo me testualmente vero dell'articolo 58 della legge esistente. Sapeva come sarà formata questa Commissione provinciale, ma mi permetta l'onorevole Di Pisa non di voler sospettare questo nuovo ente, questo nuovo collegio, ma di poter credere che possa aver tutte le debolezze, e tutte le passioni di partito, poichè è naturale che questa Commissione abbia anche uno spirito politico.

Nè mi spaventa il timore che vi siano elettori che abbiano il diritto nascente soltanto in quell'anno, e che concorra a votare solamente una metà degli iscritti; questo timore è certamente meno dannoso dell'altro che continuino quelle corruzioni elettorali che sono tanto più disastrose, in quanto si aumentano di una legalità che non esiste. Ed io pregherei i miei onorevoli colleghi di limitare il più che si possa i casi in cui la magistratura debba pronunciarsi su questioni politiche; anzi potrebbesi ricordare che caso tristissimo vi fu per l'affare dell'onorevole Cancellieri; tre mesi indugiò la magistratura, che doveva pronunciare d'urgenza, a decidere sopra questo diritto, anzi indugiò cinque mesi, perchè spesso la magistratura preferisca di tacere quando sa di certo che nel momento della lotta elettorale uno dei due partiti la deve accusare o di essere stata parziale, o d'essere stata organo di partiti o di pressione governativa. Quindi quello che pare utile a me si è di richiamare lo stato presente della legge in vigore, non facendo innovazione, ed in questo modo impediamo al potere esecutivo di creare quella macchina elettorale per cui alla tarda ora gli iscritti possono votare. Giova che la magistratura non sia richiesta fuor di proposito a prendere parte in una lotta infeconda per l'onore della magistratura stessa, per la serietà degli ordini costituzionali. Mantengo quindi la proposta soppressione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

**NANNI.** La questione sollevata dall'onorevole Della Rocca e poi ripresa dall'onorevole Pierantoni, non può avere, secondo me, una migliore soluzione di quella che ne dà l'articolo 37; anzi credo che lo scopo a cui vorrebbe arrivare l'onorevole Pierantoni non si raggiunge colla soppressione di questo articolo, e col ritornare all'articolo 58 della legge in vigore. È vero che la giurisprudenza parlamentare fu varia nel risolvere la questione parecchie volte sollevatasi, se cioè appartenesse anche a coloro che per la prima volta erano iscritti nelle liste il diritto di votare, in pendenza dei ricorsi in appello, ed è vero altresì che parecchi (ed io sono tra costoro) hanno sostenuto che sotto l'impero della legge oggi in vigore, il solo possesso dell'iscrizione conferiva

il diritto di continuare nell'esercizio del voto in pendenza dei ricorsi, e che questo diritto non si dovesse concedere a quelli che venivano iscritti per la prima volta nelle liste formate dal Consiglio comunale.

Ma la ragione di decidere in questo senso stava in ciò; si diceva da noi sostenitori di quest'opinione: se le liste non sono state definitivamente approvate, su quali liste si fa l'elezione? Sopra quelle dell'anno precedente.

Ora, come pretendete che un elettore iscritto per la prima volta dal Consiglio comunale, e cancellato dalla prefettura, abbia diritto di votare, solamente perchè ha proposto ricorso contro questo decreto di cancellazione? Egli non avrebbe avuto questo diritto quando la prefettura non fosse arrivata in tempo ad approvare la lista prima dei comizi, e molto meno deve averlo quando dalla lista è stato cancellato.

L'onorevole Pierantoni deve riflettere che la questione che si sollevava era relativa soltanto agli elettori cancellati dalle liste, e non a quelli iscritti, e dei quali fosse stata da un terzo impugnata la iscrizione. Non si è mai dubitato che questi elettori iscritti continuassero ad avere il diritto di votare, quand'anche un terzo avesse contro la loro iscrizione promossa l'azione giudiziaria.

Dunque distinguiamo i due casi: altro è il caso dell'elettore iscritto per la prima volta nelle liste e cancellato dalla prefettura; altro il caso dell'elettore iscritto nelle liste, contro la di cui iscrizione un terzo promuove l'azione giudiziaria. Nel primo caso il voto non può essere concesso, nel secondo la legge vigente lo concede.

Ora, a me pare che l'articolo 37 della legge in discussione migliori le condizioni della legge precedente in questo senso; noi lamentavamo che talvolta parecchi cittadini iscritti malamente dalle Giunte o dai Consigli comunali ottenessero il diritto di votare, ad onta che la Commissione di revisione e di appello li avesse cancellati, ed era naturale questo lamento perchè si diceva: sopra che fondano costoro il loro diritto? Non sopra la lista riveduta dalla quale essi sono cancellati, non sopra l'iscrizione in una lista precedente; dunque il loro diritto non è fondato sopra nulla, e questa mi pare che fosse la vera interpretazione dell'articolo 58 della legge vigente. Ora che cosa fa l'articolo 37? Secondo me stabilisce questo criterio, che coloro i quali erano iscritti sopra la lista precedente, continuano ad esercitare il loro diritto, sia pure che fossero stati cancellati (ed è giusto) fino a tanto che essi non abbiano esaurito tutti i mezzi che la legge loro accorda per reclamare contro la cancellazione; stabilisce inoltre, che gli elettori iscritti nelle liste dell'anno corrente, al-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

loro possono esercitare il loro diritto, quando, in pendenza del ricorso in appello, la loro inserzione risulti dalla decisione conforme del Consiglio comunale, e della Commissione provinciale di appello.

Ora domando all'onorevole Della Rocca e Pierantoni: col vostro sistema che cosa avverrebbe? Che anche gli individui compresi nelle liste approvate dalla Commissione d'appello, solamente per il capriccio di un terzo il quale volesse promuovere l'azione giudiziaria, voi lo verreste a privare del diritto elettorale! Se noi discutiamo di presunzione, la presunzione sta a favore delle liste approvate, e confermate dalla Commissione d'appello.

Quindi, io riepilogando il mio dire, sostengo che questa questione è risolta, ed è risolta nel modo più giusto e più equo, e nel senso anche conforme a come la giurisprudenza precedente si è pronunciata.

Ripeto ancora che se si sopprimesse questo articolo, la conseguenza non sarebbe quella cui accenna l'onorevole Pierantoni, ma una conseguenza contraria ai suoi desideri; perchè il risultato finale sarebbe non già di privare questi nuovi iscritti del diritto elettorale in pendenza dello appello giudiziario, ma di concederlo indistintamente a tutti, ciò che produceva l'inconveniente lamentato. Invero, giusta il testo della legge in vigore, l'appello in via giudiziaria era sospensivo soltanto quando era diretto contro una decisione che *cancellava* un elettore dalla lista, ma gli appelli contro una indebita iscrizione non avevano effetto sospensivo; e da ciò appunto derivava il lamento contro l'artificiale ingrossamento della lista alla vigilia delle elezioni.

Invece gli onorevoli Della Rocca e Pierantoni pare che desiderino che il reclamo di un terzo contro le iscrizioni di cui essi parlano, abbia per effetto di impedire a questo elettore di votare. (No!)

Non desiderando questo, allora l'articolo è giustissimo, perchè stabilisce che tanto coloro che sono iscritti nelle liste precedenti; quanto quelli che sono iscritti per la prima volta nelle liste perchè la Commissione li abbia conservati, esercitano il loro diritto e in questo caso mi pare che non vi sia alcun reclamo da fare; ed io persisto nel pregare la Commissione di mantenere l'articolo nel modo com'è. In quanto all'altra questione che sollevava l'onorevole Della Rocca relativamente al termine, la Commissione accettò quell'emendamento nel senso di dare un termine anche a colui che non avesse proposto verun reclamo nella linea amministrativa. Per parte mia io non credo necessario questo. Posto che nella legge è stato messo un termine di 10 giorni a contare da quello della rettificazione, l'interpretazione da dare a questa disposizione è che possono

portare innanzi un'azione giudiziaria soltanto coloro che hanno prima reclamato innanzi alla Commissione. (No! no!)

Ebbene, io ho questa opinione perchè non mi pare ragionevole che chi non ha voluto prendere veruno interesse alla formazione delle liste, debba tuttavia avere un altro termine. Ad ogni modo su tale questione io non intendo sostenere una discussione, e se la Commissione crede che si debba accordare questo diritto io certamente non mi oppongo, ma insisto assolutamente perchè l'articolo 37 sia mantenuto nella sua forma perchè risolve a mio modo di vedere una questione di cui ci siamo tante volte occupati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. (Della Commissione) La Commissione è concorde nel mantenere l'articolo 37 quale esso è, per le ragioni esposte in gran parte dall'onorevole Lacava e per quelle aggiunte dall'onorevole Nanni. Alle ragioni dell'onorevole Nanni mi parrebbe ben difficile poterne aggiungere altre, inquantochè egli ha esaurito la materia. D'altronde, la questione ci sembra semplice. Quest'articolo 37, trattandosi di diritto elettorale, dà l'azione popolare: ognuno è ammesso a combattere se non è direttamente, personalmente interessato. Qualunque cittadino, elettore o non elettore, ha il diritto di impugnare davanti all'autorità giudiziaria ciò che, concordemente o non concordemente, avessero fatto il Consiglio comunale e la Commissione provinciale. Quest'azione popolare deve essere accordata, ed è ragionevole; ma sarebbe un esagerare enormemente l'importanza di quest'azione popolare quando si stabilisse bastare un qualunque cittadino, col proporre un'azione davanti alla Corte di appello, a sospendere ciò che hanno fatto concordemente rappresentanza comunale e Commissione provinciale. Quando ambedue queste sono d'accordo, è ragionevole che nella loro concorde deliberazione ci sia almeno tanto di presunzione di verità da vincere l'opposizione d'un privato cittadino. Altrimenti la economia di tutto questo articolo sarebbe spostata.

Quando si circonda di garanzie un operato della Giunta municipale o del Consiglio comunale; quando si istituisce appunto una Commissione provinciale, e si organizzano questi due gradi di giudizio; quando questi due gradi sieno concordi a riconoscere il diritto di uno, di due, di tre cittadini, lo stabilire che basta un solo, elettore o non elettore, ad infirmare, a sospendere le operazioni concordi di queste due rappresentanze, la mi pare una esagerazione enorme; e così credo sembri a tutti i miei colleghi della Commissione. Ed è per ciò che la

Commissione in questa parte mantiene l'articolo 37, d'accordo, per quanto crediamo, col Ministero.

In quanto all'altra osservazione sollevata dall'onorevole Ercole e rettificata dall'onorevole Pierantoni, io dico che non vi è nessun conflitto da dirimere, come supponeva l'onorevole Ercole. La Corte di cassazione, in materia elettorale, in Italia è una sola. Perciò non vi è possibilità che ci sieno due giurisprudenze discordi. In un caso di applicazione della legge passata la Corte di cassazione di Roma ha cassato una sentenza della Corte di appello di Napoli. Succede ogni giorno di cassare una sentenza di una o di un'altra Corte.

E per questo soltanto, quando non ci sono altri esempi di Corti le quali persistano; quando è avvenuto il caso una volta sola di una sezione riunita, vogliamo noi dire che il punto è tanto dubbio, che occorra intervenga a cassare la Cassazione un'interpretazione autentica, un'interpretazione per legge del Parlamento? Anche questa sarebbe, secondo noi, un'esagerazione. Il Parlamento può interpretare le leggi autenticamente, e fare una legge nuova interpretativa, ma bisogna che ne sia luminosamente dimostrata la necessità per addivenire a questi estremi.

**PIERANTONI.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**VARÈ.** (*Della Commissione*) Fino a che questa necessità non si dimostri, fino a che non vi sia altro, se non che un solo esempio della Cassazione di Roma, che ha dovuto procedere a sezioni riunite, mi pare che, trattandosi soprattutto di fare una legge nuova, che non è interamente conforme alla legge passata, non sia il caso d'introdurre dichiarazioni interpretative.

**ERCOLE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**PIERANTONI.** La dichiarazione è questa: l'onorevole Varè, per nostra sventura, non ci ha compresi, perchè ha creduto che noi fossimo così poco seri, che per una sola sentenza...

**VARÈ.** (*Della Commissione*) Insomma, non possiamo discutere...

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere.

**PIERANTONI.** Egli non mi ha capito. Io diceva che tra la Corte di appello di Napoli e la Corte di cassazione di Roma ci era un disaccordo che si ripeteva continuamente. La Corte di appello di Napoli disse costantemente, in otto, dieci sentenze (e se l'onorevole Varè vuole che vada a prendere il numero (*No! no!*), glielo porto) che non compete al Pubblico Ministero l'azione di ufficio per sorvegliare la esatta applicazione della legge elettorale. E questa

giurisprudenza è sorta in base al fatto, che i prefetti del regno, quando hanno bisogno di far decadere qualche consigliere comunale, di prendere qualche rigore verso qualche persona che non va loro a garbo, rivedono l'operato delle Commissioni comunali, e lo fanno nel giorno e nell'ora della convenienza della vendetta politica. Il prefetto allora mette in movimento questo essere a doppia testa, che si chiama il Pubblico Ministero, il quale da un lato rappresenta la legge e dall'altro il potere esecutivo, e fa venire questa giurisprudenza.

Le materie elettorali, come ben m'insegna l'onorevole Varè, per la volontà d'una giurisprudenza unica sono tutte devolute alla Cassazione di Roma. E siccome la Cassazione annullando non decide, ne è venuto che quando i magistrati non si uniformarono alla giurisprudenza, allora si pronunciò un giudizio a sezioni riunite. Ma siccome l'articolo 73 dello Statuto dice che l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo, noi possiamo domandare in vista di una legge futura che il Parlamento decida se tra i casi contemplati dall'articolo 133 dell'ordinamento giudiziario si comprenda anche la materia elettorale. Per me sta che la materia elettorale è tanto delicata che meno s'abbandona all'autorità giudiziaria, e più si provvede alla divisione dei poteri ed alla autonomia della sovranità legislativa. Se l'onorevole Varè così adulto nelle opere di libertà non crede che questa questione sia degna del Parlamento, me ne rincresce per lui, ma non per me.

**ERCOLE.** Chiedo di parlare.

**VARÈ.** Con questo tuono si risponde?

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**VARÈ.** Io voleva dire che questo tuono non mi piace.

**PRESIDENTE.** Ha dato facoltà di parlare all'onorevole Ercole.

**ERCOLE.** Mi preme unicamente di dichiarare all'onorevole Varè che se ho detto essere fra loro discordi le Corti di Roma e di Napoli, lo feci unicamente per richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto, e perchè nella sua saviezza vedesse se fosse il caso di risolvere legislativamente questo disaccordo.

Ora se risulta che v'è discordia fra alcune Corti del regno, perchè volete obbligare i cittadini a ricorrere sempre alla Cassazione di Roma per far decidere se una Corte d'appello ha detto bene o ha detto male? E poichè l'occasione ci si presenta, perchè non diciamo chiaramente che il pubblico Ministero ha o non ha azione di ricorrere in materia elettorale? Come ho detto, mi pare che costi poco

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

introdurre una parola nella legge. La Commissione crede che non sia necessario ciò fare. A me basta aver sollevato questo dubbio; non lo si vuole risolvere? Ebbene resterà negli annali del Parlamento che si è proposto di risolvere un dubbio ma che la proposta non fu accolta.

Rammentino gli onorevoli membri della Commissione, che non è la prima volta che le Cassazioni siano obbligate a ritrattare le loro sentenze; l'onorevole Varè lo sa meglio di me, perchè è ammesso a patrocinare avanti alle Corti di cassazione da 20 anni; anzi su alcune quistioni hanno dovuto cambiare perfino la loro giurisprudenza.

Dunque a me pareva, che non c'era tanto male nella nostra proposta, e che non era assolutamente il caso di rimproverarci perfino una difficoltà che non ha ragione di essere. Dunque, onorevole Varè, io sono di avviso, e non l'abbia a male, che, giacchè si è presentata la occasione, una parola nella legge che dirima un dubbio, non sarebbe fuori di luogo.

**PRESIDENTE.** Dunque, non fa proposte?

Onorevole guardasigilli...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Dal momento che su tutti gli altri punti non vi sono proposte, mi limiterò a parlare degli emendamenti che sono stati presentati. Quanto a quello degli onorevoli miei amici Della Rocca e Cocco-Ortu, io, associandomi alla Commissione, non ho difficoltà ad accettarlo.

Quanto all'altro argomento cui si riferiscono le osservazioni dell'onorevole Della Rocca, esso ben comprese che la questione è molto grave, per cui non propose alcun emendamento. L'emendamento fu proposto dall'onorevole Pierantoni; ma a me, dico il vero, sembrano così dirimenti, così decisive le obiezioni messe innanzi dagli onorevoli Lacava, Varè, Di Pisa, e Nanni, che veramente spero che l'onorevole Pierantoni non vorrà insistere. D'altro canto faccio osservare che la Commissione ha esaminato siffatta questione con grandissima attenzione, e, sebbene costituita da uomini di parti diverse, sopra questo punto è stata assolutamente unanime. Tutti nella Commissione ammisero che la proposta modificazione alla legge vigente fosse utile e conveniente. Ed io ne dissi le ragioni anche nella Relazione, di cui, se mi permettono, darò anche lettura, sebbene sostanzialmente quelle ragioni concordino con quelle che furono esposte dagli oratori i quali parlarono contro l'emendamento Pierantoni.

« Alla vostra Commissione è sembrato che, o si dovesse lasciare in qualsiasi caso all'appello il suo naturale effetto giuridico essenzialmente sospensivo; ovvero, se a tale principio si facesse eccezione, si

dovesse mantenere il diritto elettorale contro cui si reclama con azione giudiziaria, tutte quelle volte in cui gravissime presunzioni stiano a favore di chi lo possiede. Tale è appunto il caso contemplato dalla precedente Commissione parlamentare, quello, cioè in cui l'elettore cancellato, essendo iscritto nella lista dell'anno precedente ha per sé una specie di possesso di stato, che sarebbe duro gli venisse tolto, malgrado il suo appello, da semplici decisioni amministrative. Ma tale è anche il caso di un elettore il cui diritto sia stato riconosciuto con decisione concorde, tanto dal Consiglio comunale, quanto dalla Commissione provinciale, perchè in questa ipotesi, di fronte ad autorevoli decisioni, sarebbe assai improvvido ammettere che un cittadino qualsiasi possa con un semplice atto di appello, talvolta affatto temerario, impedire irrimediabilmente all'elettore l'esercizio del suo diritto. »

Per queste ragioni, come dissi, la Commissione fu unanime nel concretare il testo dell'articolo in discussione, ed io spero che l'onorevole Pierantoni non vorrà quindi insistere nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Ritiro la proposta di soppressione, ma propongo l'aggiunta che ho avuto l'onore di mandare al banco della Presidenza, cioè che si dichiari che l'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario, non sia applicabile all'azione giudiziaria elettorale, perchè se è azione popolare, non può essere azione ufficiale del Pubblico Ministero.

**PRESIDENTE.** Dunque sono stati presentati due emendamenti all'articolo 37.

Gli onorevoli Cocco-Ortu e Della Rocca propongono che il 2° capoverso di quest'articolo sia così compilato: dopo le parole: « L'azione deve proporsi, a pena di nullità, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 35 » si aggiunga: « quando appellano gli interessati di cui allo stesso capoverso. » E poi si dica: « L'appello proposto da qualunque altro cittadino deve egualmente, a pena di nullità, essere prodotto entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'articolo 35. »

E si dica in seguito: « L'appellazione deve notificarsi alla parte interessata, qualora si impugnì l'iscrizione di uno o più elettori, ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista. »

L'onorevole Pierantoni propone come ultimo capoverso dell'articolo 37 la seguente aggiunta:

« L'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario non è applicabile alle azioni giudiziarie elettorali. »

Chiedo alla Commissione ed all'onorevole guar-

dasigilli il loro avviso intorno a questa aggiunta, poichè ho già udito che essi accettano l'emendamento degli onorevoli Della Rocca e Cocco-Ortu.

**COPPINO, relatore.** La Commissione non accetta l'aggiunta dell'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Perchè? Non si può sapere?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nemmeno io non l'accetto; e se l'onorevole Pierantoni vuol sapere il perchè, gli dirò che credo meglio lasciare la cosa *in conditione iuris*, tanto più che, in questo momento, l'adozione di un emendamento improvvisato, e dopo la seguita discussione, avrebbe l'aria di una censura, di fronte ad una così costante giurisprudenza della Cassazione, di fronte a così ripetute ed autorevoli decisioni.

**PIERANTONI.** Domando di parlare per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PIERANTONI.** Perdoni, l'onorevole guardasigilli, ma egli dice una cosa molto strana. L'articolo 73 dello Statuto dice che il Parlamento può fare leggi obbligatorie. Egli mi parla di censura che voglia fare alla Cassazione.

**PRESIDENTE.** Ritira l'emendamento, onorevole Pierantoni?

**PIERANTONI.** Non ritiro niente.

È un'interpretazione incostituzionale questa. *(Rumori)*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Converrebbe che vi fosse quel conflitto che non si è verificato, come è stato dimostrato; che vi fossero, cioè, quelle costanti divergenze fra autorità giudiziarie dello stesso ordine, che, sole, anche su leggi in vigore, determinarono autentiche interpretazioni.

**PIERANTONI.** Conflitto non ci può essere, e prego l'onorevole guardasigilli di ritenere che certi spropositi io non li dico. *(Oh! oh! — Rumori)* C'è stata una legge del Parlamento che diede a due sole Cassazioni la facoltà di trattare talune materie: e si sa che quando si prende una decisione a sezioni riunite, la magistratura inferiore deve sottostare alla decisione presa.

Io non ho mai saputo che vi siano dei casi di conflitto nelle leggi interpretative.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pierantoni, mantenendo... *(Rumori)*

**PIERANTONI.** Ritiro ad ogni modo, la mia proposta, non sperando di vederla accolta.

**PRESIDENTE.** Allora non rimane che l'emendamento dell'onorevole Della Rocca e Cocco-Ortu, accettato dal ministro e dalla Commissione, che consiste nel sostituire alla prima parte del secondo capoverso dell'articolo 37, le seguenti parole:

« L'azione deve proporsi, a pena di nullità, entro

dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 35 quando appellano gl'interessati di cui allo stesso capoverso.

« L'appello proposto da qualunque altro cittadino deve egualmente, a pena di nullità, essere prodotto entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'articolo 35. Nel termine di 10 giorni l'appellazione deve notificarsi, ecc. »; il seguito come sta nel disegno di legge.

Pongo ai voti quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato.)*

Rileggo tutto l'articolo:

« Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

« L'azione deve proporsi, a pena di nullità, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 35 quando appellano gl'interessati di cui allo stesso capoverso.

« L'appello proposto da qualunque altro cittadino deve egualmente, a pena di nullità, essere prodotto entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'articolo 35.

« Nel termine di 10 giorni l'appellazione deve notificarsi alla parte interessata, qualora si impugni l'iscrizione di uno o più elettori, ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

*(È approvato.)*

Vi sono ancora parecchi emendamenti e però rimanderemo a domani la discussione di questo disegno di legge.

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Avverto la Camera che sono state depositate in segreteria la relazione e le carte tutte concernenti le elezioni contestate dei collegi di Appiano, San Nicandro e Pescina. Propongo che la discussione di queste elezioni contestate sia posta

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

all'ordine del giorno di lunedì in principio della seduta pomeridiana.

Così rimane stabilito.

Domattina alle 10 seduta pubblica; alle due pomeridiane altra seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 05.

*Ordine del giorno per le tornate di sabato.*

*(Alle ore 10 antimeridiane.)*

1° Seguito della discussione del disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

2° Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare;

3° Modificazioni degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito.

*(Alle ore 2 pomeridiane.)*

1° Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica;

2° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori delle acque del canale *Cavour*;

3° Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia navale di Livorno.

4° Aggregazione del comune di Palombaro al mandamento di Casoli;

5° Modificazione della legge 3 luglio 1871 relativa ai magazzini generali;

6° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

7° Provvedimenti contro l'invasione della fillosera;

8° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle provincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto il nome di erbatico e pascolo;

9° Opere di bonificazione della parte settentrionale delle valli di Comacchio;

10. Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il consenso sovrano e che godettero dell'indulto del 1871;

11. Svolgimento di una interpellanza del deputato Mussi al ministro di agricoltura e commercio.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.